SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 gennaio 2001, n. **10.**

Disposizioni in materia di navigazione satellitare . . Pag. 6

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Olbia, e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 2 febbraio 2001.

Modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'art. 275-*bis* del codice di procedura penale e dei condannati nel caso previsto dall'art. 47-*ter*, comma 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354. . . . . Pag. 9

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 1° febbraio 2001.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a., in Roma . . . . Pag. 11

Ministero della sanità

DECRETO 7 dicembre 2000.

Norme sanitarie per l'importazione di lepri destinate al ripopolamento . . . . Pag. 11

DECRETO 7 febbraio 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Influvirus», «Influvirus F» e «Influvirus SB» . . . . Pag. 17

DECRETO 7 febbraio 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Biaflu» e «Biaflu Zonale S.U.» . . . . Pag. 17

DECRETO 7 febbraio 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Isigrip Zonale», «Isigrip Zonale Split» e «Isigrip Zonale S.U.» . . . . . Pag. 17

DECRETO 7 febbraio 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Buscofen» . . . . Pag. 18

DECRETO 7 febbraio 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Acticolin», «Briocor», «Flogobene» e «Vitamina C Upsa» e «Upsaplus». Pag. 19

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Bayer Biologicals, unità di Sovicille. (Decreto n. 29201) . . . . Pag. 19

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Electrolux Zanussi elettrodomestici ora Elettrolux S.p.a., unità di Forlì, Porciae e Susegana. (Decreto n. 29202) . . . . Pag. 20

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti, unità di Conegliano. (Decreto n. 29203) . . Pag. 20

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti, unità di Rovigo. (Decreto n. 29204). . . . . . Pag. 21

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Conflevante, unità di Trani. (Decreto n. 29205) . . . . Pag. 21

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ilva, unità di Taranto. (Decreto n. 29206) . . . . Pag. 22

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Ilva Lamiere e Tubi, unità di Taranto. (Decreto n. 29207). . . . . Pag. 22

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Rimoldi Necchi, unità di Busto Garolfo. (Decreto n. 29208). . . . . Pag. 23

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.c.r.l. Cooperativa produttori latte Cooprolama, unità di Mazzano (Decreto n. 29209) Pag. 23

DECRETO 30 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dante Prini, unità di Montano Lucino. (Decreto n. 29210). . . . . Pag. 24

DECRETO 30 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. G. Paracchi & C. unità di Torino. (Decreto n. 29211) . . . . Pag. 24

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Costruzioni edilizie industriali, unità di Bari, Brindisi, Lecce, Milano, Roma, Taranto e Varese. (Decreto n. 29212) Pag. 25

DECRETO 30 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. G.F.T. NET, unità di Andezeno e unità varie di Torino. (Decreto n. 29213). Pag. 26

DECRETO 30 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Miroglio, unità di Guarene - Saluzzo, Torcitura e Tintoria di Castagnole Lanze. (Decreto n. 29214) . . . . Pag. 26

DECRETO 30 novembre 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.C. Società editoriale cremonese, unità di Cremona. (Decreto n. 29215) . . . . . Pag. 27

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tirrenia calzature, unità di Cagliari, Casavatore , Lecce, Salerno, Taranto e Viterbo. (Decreto n. 29216) . . . . Pag. 27

DECRETO 30 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Radim laboratori di ricerca e produzione dal 21 dicembre 1999, Radim S.p.a., unità di Pomezia. (Decreto n. 29217) . . . . Pag. 28

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radim, unità di Pomezia. (Decreto n. 29218) . . . . . . Pag. 29

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bayer Biologicals, unità di Sovicille. (Decreto n. 29219). Pag. 30

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti, unità di Rovigo. (Decreto n. 29220) . . . . Pag. 31

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti, unità di Conegliano, sede direzionale. (Decreto n. 29221) . . . . Pag. 31

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electrolux Zanussi elettrodomestici ora Elettrolux S.p.a., unità di Forlì, Porcia e Susegana. (Decreto n. 29222) Pag. 32

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conflevante, unità di Trani. (Decreto n. 29223) . . . . Pag. 33

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilva, unità di Taranto. (Decreto n. 29224) . . . . Pag. 33

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilva Lamiere e Tubi, unità di Taranto. (Decreto n. 29225) Pag. 34

DECRETO 30 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Rimoldi Necchi, unità di Busto Garolfo. (Decreto n. 29226). . . . . Pag. 35

DECRETO 30 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.c.r.l. Cooperativa produttori latte Cooprolama, unità di Mazzano. (Decreto n. 29227) . . . . Pag. 35

DECRETO 6 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore di 28 lavoratori dipendenti della S.c.r.l. Orion, unità di Reggio Emilia. (Decreto n. 29228). . . . . Pag. 36

DECRETO 6 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore di 35 lavoratori dipendenti della S.c.r.l. Orion, unità di Reggio Emilia. (Decreto n. 29229). . . . . Pag. 37

DECRETO 6 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti della S.c. a r.l. Orion, unità di Alessandria, Milano, Piacenza e Reggio Emilia. (Decreto n. 29230) . . . . . Pag. 38

DECRETO 6 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore di 64 lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, unità di Reggio Emilia. (Decreto n. 29231) . . . . Pag. 39

DECRETO 6 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore di 151 lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, unità di Alessandria, Milano, Piacenza e Reggio Emilia. (Decreto n. 29232) . . . . . Pag. 40

DECRETO 6 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, unità di Reggio Emilia. (Decreto n. 29233) . . . . Pag. 41

DECRETO 14 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, unità di Catania. (Decreto n. 29298) . . . . Pag. 42

DECRETO 24 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Confaura S.c.r.l.», in Cingoli, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 43

DECRETO 30 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Residenziale XVI», in Roma . . . . Pag. 43

DECRETO 1° febbraio 2001.

Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione . . . . Pag. 44

DECRETO 1° febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Italprexxco», in Roma . . . . Pag. 48

DECRETO 1° febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Compagnia delle Muse», in Roma . . . . Pag. 48

DECRETO 2 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Gioiosa», in Roma . . . . Pag. 48

DECRETO 2 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Bonifacio», in Pomezia . . . . Pag. 49

DECRETO 7 febbraio 2001.

Differimento del termine stabilito per l'autoliquidazione del premio I.N.A.I.L. 2000-2001 . . . . Pag. 49

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 2 febbraio 2001.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela del vino D.O.C. «Rosso Canosa» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata . . . . Pag. 50

DECRETO 7 febbraio 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Carciofo romanesco del Lazio», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come Indicazione Geografica Protetta . . . . Pag. 51

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

DETERMINAZIONE 31 gennaio 2001.

La progettazione dell'opera pubblica con particolare riferimento ai contenuti del progetto esecutivo. (Art. 16, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni). (Determinazione n. 4/2001) . . . . Pag. 56

ATTI DI REGOLAZIONE 31 gennaio 2001.

Appalti di forniture e appalti di lavori. (Atto di regolazione n. 5/2001) . . . . Pag. 59

Agenzia delle entrate

DECRETO 24 gennaio 2001.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2000 . . . . Pag. 61

CIRCOLARI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

CIRCOLARE 6 febbraio 2001, n. **6.**

Circolare concernente il «Patto di stabilità interno» per l'anno 2001 per le province e i comuni. Art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 . . . . Pag. 67

CIRCOLARE 6 febbraio 2001, n. **7.**

Modalità di versamento delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 . . . . Pag. 69

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, firmata a Roma il 18 febbraio 1994 . . . Pag. 76

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Cambi di riferimento del 14 febbraio 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 76

Comunicato di rettifica relativo ai «Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo» . . . . Pag. 76

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina di un componente del nucleo di valutazione della spesa previdenziale . . . . Pag. 77

Comune di Asti: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 Pag. 77

Comune di Budrio: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 Pag. 77

Comune di Celle Ligure: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 77

Comune di Civitella San Paolo: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 . . . . Pag. 77

Comune di Comun Nuovo: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 . . . . Pag. 77

Comune di Gazzola: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 77

Comune di Mazzè: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 Pag. 78

Comune di Montegranaro: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 . . . . Pag. 78

Comune di Saluzzo: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 Pag. 78

Comune di Saronno: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 78

Comune di Signa: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 Pag. 78

Comune di Torre Orsaia: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 78

Comune di Vedano al Lambro: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 . . . . Pag. 78

Comune di Venegono Superiore: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 . . . . Pag. 79

Comune di Vergiate: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001. Pag. 79

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 gennaio 2001, n. **10**.

Disposizioni in materia di navigazione satellitare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, di rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, di promuovere la ricerca, nonché di consentire una adeguata partecipazione ai programmi europei, è autorizzata la complessiva spesa nel limite massimo di lire 600 miliardi, che affluisce, quanto a lire 220 miliardi, ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 2000, di lire 100 miliardi nell'anno 2001 e di lire 20 miliardi nell'anno 2002.

2. Il fondo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati d'intesa con i Ministri interessati, in relazione alle misure di intervento necessarie per conseguire le finalità di cui al comma 1.

3. Al fine di consentire la partecipazione italiana alle fasi del programma « Sistema satellitare di navigazione globale GNSS 2-Galileo », è autorizzato, a valere sulla somma complessiva di cui al comma 1, il conferimento all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di un ulteriore finanziamento fino a un limite massimo di lire 250 miliardi, in ragione di lire 80 miliardi nell'anno 2000, di lire 140 miliardi nell'anno 2001, e di lire 30 miliardi nell'anno 2002.

4. L'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) partecipa alla realizzazione del programma di cui al comma 3 ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. A tale fine all'ENAV è assegnata, a valere sulla somma complessiva di cui al comma 1, la somma iniziale di lire 130 miliardi, di cui lire 70 miliardi nell'anno 2000 e lire 60 miliardi nell'anno 2001.

5. Per assicurare l'attuazione degli eventuali adempimenti da effettuare nell'anno 1999 in relazione al programma di cui al comma 3, l'ASI e l'ENAV sono autorizzati ad anticipare per tale anno risorse nel limite complessivo di lire 20 miliardi, di cui tener conto in sede di adozione dei decreti di cui al comma 2.

6. Le quote di finanziamento di cui al comma 3 eventualmente non corrisposte affluiscono al fondo di cui al comma 1. Le

quote versate all'ENAV e all'ASI non utilizzate al termine del programma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000, a lire 300 miliardi per l'anno 2001 e a lire 50 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3903):

Presentato dal Presidente del Consiglio (D'ALEMA) il 19 marzo 1999.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio, turismo), in sede deliberante, il 1° aprile 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª e giunta per gli affari delle Comunità europee.

Nuovamente assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 27 aprile 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, e giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione il 29 aprile 1999, 4 e 12 maggio 1999.

Relazione scritta annunciata il 23 novembre 1999 (atto n. 3903/A - relatore sen. LARIZZA).

Esaminato in aula il 23 e 24 febbraio 2000, il 27 giugno 2000 ed approvato il 28 giugno 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7154):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 12 luglio 2000 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e XIV.

Esaminato dalla X commissione il 3, 17 e 26 ottobre 2000; 7 e 14 dicembre 2000.

Esaminato in aula il 15 dicembre 2000; 9 gennaio 2001 e approvato il 16 gennaio 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1, comma 4:

Il testo dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, è il seguente:

«Art. 10 *(Programmi europei nel settore della navigazione satellitare).* — 1. L'Ente partecipa ai programmi europei di ricerca e sviluppo nel settore dell'assistenza al volo ed in particolare al programma nel campo della navigazione satellitare «Global Navigation Satellite System» (GNSS). La partecipazione al GNSS, paritaria con gli altri Paesi dell'Unione europea, avviene in coordinamento con la direzione generale dell'aviazione civile, l'agenzia spaziale italiana ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, mediante appositi ed adeguati investimenti, la cui copertura è definita nel contratto di programma di cui all'art. 9, consentendo lo sviluppo del sistema GNSS e la installazione sul territorio nazionale di apposite infrastrutture.».

01G0056

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Olbia, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Olbia (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da diciassette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Olbia (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Battista Tuveri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Olbia (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico in data 19 gennaio 2001, da diciassette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Sassari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 65/1.25.3/1° Sett. del 22 gennaio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Olbia (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giovanni Battista Tuveri.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A1512

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 febbraio 2001.

Modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'art. 275-*bis* del codice di procedura penale e dei condannati nel caso previsto dall'art. 47-*ter*, comma 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le disposizioni del capo VII del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, recante «Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia»;

Ritenuto di dover determinare, a norma dell'art. 19 del surrichiamato decreto-legge, le modalità di installazione ed uso, i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'art. 275-*bis* del codice di procedura penale, e dei condannati nei casi previsti dall'art. 47-*ter*, comma 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di installazione ed uso e tipi e caratteristiche tecniche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo

1. Le modalità di installazione ed uso ed i tipi e le caratteristiche tecniche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici, destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'art. 275-*bis* del codice di procedura penale e dei condannati nel caso previsto dall'art. 47-*ter*, comma 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono individuati nell'allegato I che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Verifica della disponibilità dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo

1. Nei casi previsti dall'art. 275-*bis* del codice di procedura penale e dall'art. 47-*ter*, comma 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, la questura o i comandi provinciali delle altre Forze di polizia, su richiesta proveniente dall'autorità giudiziaria, verificano l'effettiva disponibilità di tali mezzi e strumenti, l'esistenza delle condizioni tecniche necessarie a garantirne il corretto funzionamento presso il domicilio indicato dall'autorità giudiziaria per l'esecuzione della misura, nonché i tempi tecnici necessari per la attivazione dei sistemi di controllo.

Art. 3.

Attivazione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo

1. L'ufficio o comando di polizia incaricato del controllo sull'osservanza delle prescrizioni connesse all'esecuzione degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare provvede affinché i mezzi elettronici o gli altri strumenti tecnici di controllo vengano installati ed attivati.

2. L'ufficio o comando di polizia che provvede alla notifica del provvedimento che dichiara la cessazione o la revoca degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare, provvede affinché i mezzi elettronici e gli altri strumenti tecnici di controllo vengano contestualmente disattivati o rimossi.

Art. 4.

Trattamento dei dati personali

1. L'applicazione dei mezzi e degli strumenti di cui all'art. 1 e l'imposizione di prescrizioni sono disposte nel rispetto della dignità dell'interessato.

2. I dati personali trattati nell'uso dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo sono utilizzati per le finalità di applicazione del capo VII del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4.

3. L'ufficio o comando di polizia conserva i dati relativi ad allarmi od eventi che rilevano ai fini dell'eventuale inosservanza delle prescrizioni o della sottrazione al controllo e cancella periodicamente gli altri dati.

4. L'ufficio o comando di Polizia individua le persone aventi accesso ai dati e adotta le misure di sicurezza dei dati ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

Il Ministro della giustizia: FASSINO

ALLEGATO I

ALLEGATO AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 2 FEBBRAIO 2001, RECANTE: «MODALITÀ DI INSTALLAZIONE ED USO E DESCRIZIONE DEI TIPI E DELLE CARATTERISTICHE DEI MEZZI ELETTRONICI E DEGLI ALTRI STRUMENTI TECNICI DESTINATI AL CONTROLLO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 275-*BIS* DEL C.P.P. E DEI CONDANNATI NEL CASO PREVISTO DALL'ART. 47-*TER*, COMMA 4-*BIS*, DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354».

1.0 *Uso e descrizione delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici.*

Per realizzare un sistema di controllo a distanza delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari ed alla detenzione domiciliare, sono necessarie tre componenti:

a) dispositivo di controllo (trasmettitore e ricevitore);

b) linea telefonica;

c) sistema informatico centrale.

1.1 *Dispositivo di controllo.*

Per dispositivo di controllo si intende l'insieme dei due apparati che consentono il costante controllo del soggetto.

I dispositivi, che riescono ad espletare la loro funzione solo in ambito domiciliare, sono composti da un trasmettitore ed un ricevitore.

TRASMETTITORE

Il trasmettitore, o braccialetto elettronico, è la componente mobile del dispositivo di controllo: viene applicato alla caviglia della persona e, tranne per la normale manutenzione, non può essere tolto durante l'intero periodo di durata della misura cautelare degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare.

Per garantire la sua integrità e favorirne l'installazione, il trasmettitore deve essere corredato di uno speciale cinturino che, una volta applicato, evidenzi qualsiasi tentativo di manomissione, generando specifici ed identificabili allarmi.

L'intero apparato di trasmissione deve essere a tenuta stagna, di materiale ipoallergico e di dimensioni e peso contenuti.

Il protocollo di trasmissione, per inviare gli impulsi radioelettrici al ricevitore, dovrà utilizzare una banda di frequenza compresa tra i 433.05 ed i 434.79 MHz, come indicato nella direttiva dell'European Radiocommunication Committe - Report 25.

Tale banda di frequenza include, tra gli altri, gli Industry scientific Medical (ISM) e i Low Power Transponder (TAG), anch'essi classificati Short Range Device (SRD).

RICEVITORE

Il ricevitore è l'unità che riceve gli impulsi radio dal trasmettitore e li invia, a sua volta, al sistema informatico centrale installato presso la sala operativa.

Deve mantenere un costante controllo del trasmettitore per rilevarne il corretto funzionamento o le eventuali anomalie che dovessero verificarsi. Il colloquio tra i due apparati deve avvenire, tramite la banda di frequenza, precedentemente indicata, in modalità protetta. Ciò vuol dire che, nel raggio di azione di circa cento metri, le trasmissioni non devono essere disturbabili da altri trasmettitori e le informazioni non debbono essere intercettate.

Eventuali disturbi che causassero interruzioni nelle comunicazioni devono essere gestiti localmente, tramite opportuni accorgimenti tecnici contro falsi allarmi che limitino la trasmissione al sistema centrale dei soli allarmi reali.

In ogni caso, il protocollo di comunicazione tra i due apparati non deve poter essere interpretato da apparecchiature estranee al dispositivo di controllo.

La sicurezza adottata nella trasmissione delle informazioni deve garantire contro possibili tentativi di effrazione, come ad esempio replicabilità del segnale o false autenticazioni, che consentirebbero di emulare il trasmettitore applicato.

Infine, ogni ricevitore non può colloquiare con più di un trasmettitore contemporaneamente.

Il ricevitore deve essere alimentato tramite la normale rete elettrica presente nell'abitazione della persona ma deve integrare una batteria tampone che ne consenta il funzionamento anche in caso di assenza di energia elettrica.

Come il trasmettitore anche il ricevitore deve essere in grado di effettuare autodiagnosi, che evidenzino eventuali guasti o tentativi di manomissione fisica, riferiti anche agli aspetti di comunicazione.

Per assicurare la tracciatura di qualsiasi tentativo di manomissione, ogni evento che si verifichi deve essere memorizzato, in modalità sicura, in una specifica memoria del ricevitore.

Le informazioni possono essere rimosse dal ricevitore solo dopo essere state positivamente trasmesse al sistema informatico centrale.

L'intervallo di tempo tra le singole trasmissioni, pianificabile in centrale operativa, deve poter essere differenziato tra i vari ricevitori.

1.2 *Linea telefonica.*

Per consentire al ricevitore di poter segnalare ad un sistema informatico centrale tutti gli eventi che si rilevano sul dispositivo di controllo, lo stesso deve essere collegato ad una linea telefonica che può essere di tipo digitale (ISDN) o analogico (TELCO). La linea analogica, comunque, potrà essere utilizzata solo eccezionalmente laddove impedimenti tecnici non consentano di installare una linea digitale (ISDN).

In ogni caso, il software di gestione dovrà comunque garantire gli stessi livelli di sicurezza e controllo sui dispositivi, ottenibili con linee digitali.

Presso l'abitazione della persona sottoposta agli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare, deve essere installata una terminazione, per consentire il collegamento del ricevitore.

Presso la centrale operativa deve, invece, essere garantito che tutte le terminazioni di rete abbiano accesso al sistema di gestione centrale per le segnalazioni degli allarmi.

1.3 Sistema informatico centrale

La gestione remota dei dispositivi di controllo è affidata a sistemi informatici posti presso le centrali operative.

Ciascun sistema deve essere in grado di sorvegliare tutti i dispositivi di controllo installati nel suo territorio di competenza. Tutti i sistemi informatici devono, pertanto, essere adeguatamente dimensionati e rispondere a requisiti di modularità, per consentirne eventuali espansioni, e ridondanza, per garantire la continuità di esercizio nelle ventiquattro ore.

Il sistema informatico è composto da:

a) computer di potenza elaborativa adeguata al numero di dispositivi di controllo da sorvegliare;

b) software di gestione in grado di esprimere, almeno, le seguenti funzionalità:

controllo dei processi di comunicazione (tra ricevitori e trasmettitori, tra ricevitori e sistema informatico);

configurazione remota dei parametri di controllo dei ricevitori. Tale funzione non deve causare interruzione di servizio;

gestione degli allarmi (rilevati dal ricevitore e dal sistema informatico);

prospettazione grafica, a monitor, degli eventi;

stampe di tipo statistico;

stampa dei registri degli eventi per singolo dispositivo di controllo;

gestione, a matrice, di eventi pianificati (es. uscite autorizzate dall'abitazione);

anagrafica con le informazioni necessarie al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare;

c) consolle di controllo per l'inserimento delle attività, o eventi, pianificati e per la visualizzazione grafica degli stessi.

2.0 *Modalità di installazione.*

I dispositivi di controllo devono essere realizzati in modo da rendere particolarmente semplice la fase di installazione che deve, comunque, essere dettagliatamente descritta in apposito manuale d'uso fornito dalla ditta.

Relativamente al ricevitore, le sole operazioni necessarie durante l'installazione del ricevitore devono riguardare al massimo, il collega-

mento alla rete elettrica, quello alla rete telefonica e la taratura dell'unità fissa, per dimensionarne il raggio massimo di ricezione del trasmettitore.

L'attivazione del trasmettitore, che deve limitarsi all'apposizione dello stesso alla caviglia della persona, avviene immediatamente dopo la chiusura del cinturino.

Successivamente all'attivazione ogni eventuale tentativo di apertura del cinturino, deve generare un allarme irreversibile, immediatamente trasmesso alla centrale operativa.

01A1611

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1° febbraio 2001.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto n. 346171 del 9 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1994, recante «Assoggettamento della società Safim Factor S.p.a., in Roma, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore»;

Visto il proprio decreto n. 348268 del 7 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1994, recante «Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a., in Roma»;

Visto il proprio decreto n. 546882 del 22 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1995, recante sostituzione di un membro, con funzioni di presidente, del Comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a., in Roma;

Vista la lettera del 14 dicembre 2000, con la quale il prof. Raffaele Lener, in qualità di presidente del comitato di sorveglianza di Safim Factor S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, ha reso noto di aver ricevuto le dimissioni, in data 30 novembre 2000, del componente del comitato di sorveglianza prof. Vittorio Grilli;

Dovendosi provvedere alla nomina di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

La dott.ssa Vera Frateschi, nata a La Spezia il 3 maggio 1966, è nominata membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a., con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, in sostituzione del prof. Vittorio Grilli, dimissionario.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Ministro: VISCO

01A1513

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 dicembre 2000.

Norme sanitarie per l'importazione di lepri destinate al ripopolamento.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e

91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli su prodotti e animali in provenienza dai Paesi terzi ed introdotti nella Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 1° dicembre 1988, recante divieto d'importazione di conigli vivi e lepri ai fini della profilassi della malattia virale emorragica dei conigli pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1988, n. 300;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 novembre 1997, relativo alla determinazione dei contributi veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti dai Paesi terzi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 9 febbraio 1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Tenuto conto del parere espresso dal centro di referenza per la tularemia della sezione provinciale di Pavia dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna in merito ai controlli per tularemia;

Tenuto conto del parere espresso dal centro di referenza per la brucellosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise in merito ai controlli per la brucellosi;

Considerato che sulla base dei risultati degli accertamenti sierologici e virologici eseguiti sulle lepri importate da Paesi terzi e del parere espresso dal laboratorio di referenza dell'OIE per le malattie emorragiche dei lagomorfi relativo allo stato zoosanitario dei Paesi terzi abituali fornitori di lepri da ripopolamento, è necessario emanare una disciplina organica in materia;

Considerato che, limitatamente alle lepri provenienti da Paesi del Sud America, l'origine geografica degli animali, comparata con le condizioni esistenti in Italia quale area di destinazione, comporta uno sfasamento climatico-stagionale tale da causare una diminuzione delle capacità di resistenza e adattamento degli stessi animali che ne compromette il benessere, come da parere espresso con nota n. 7068/T- A37 del 2 dicembre 1999 dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importazione da Paesi terzi di partite di lepri vive da ripopolamento, d'ora in avanti denominate lepri, è soggetta a preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità su richiesta delle aziende iscritte nell'elenco di cui all'art. 7, comma 2, effettuata in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 22 del 17 febbraio 1972 del citato Ministero. L'autorizzazione ha validità:

a) di sei mesi, a decorrere dalla data di rilascio, per le lepri provenienti dai Paesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, n. 1;

b) dal 1° aprile al 30 maggio di ogni anno, per le lepri provenienti dai Paesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, n. 2.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, non comprende né sostituisce eventuali altri provvedimenti, amministrativi, in particolare quelli previsti dall'art. 20, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 2.

1. Ferme restando le prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, per ciò che concerne il benessere degli animali durante i trasporti e al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, per ciò che concerne i controlli veterinari nelle importazioni da Paesi terzi, le lepri, per essere importate, devono:

a) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme:

1) al modello di cui all'allegato I al presente decreto se provenienti da Paesi dell'Europa dell'est;

2) al modello di cui all'allegato II al presente decreto se provenienti da Paesi del Sud America;

b) essere presentate in lotti settimanali, ciascuno costituito da un numero massimo d'animali non superiore a quello consentito dalla capacità ricettiva settimanale dell'azienda di destinazione.

2. La capacità ricettiva settimanale dell'azienda deve essere indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, quale condizione per il rilascio.

3. La presenza nella azienda di cui al comma 1, lettera *b)*, di un numero di animali superiore alla sua capacità ricettiva settimanale è di impedimento all'introduzione in detta azienda di successive partite o ulteriori lotti di una stessa partita.

Art. 3.

1. Il veterinario del posto d'ispezione frontaliero sottopone ad accurato esame clinico ogni partita di lepri presentata all'importazione allo scopo di accertare il generale stato di salute e l'eventuale presenza di sintomi riconducibili alla sindrome della lepre bruna europea

(EBHS) nonché di una percentuale di mortalità superiore al 5% sul numero complessivo degli animali costituenti la partita.

2. Qualora l'esame clinico di cui al comma 1:

a) non evidenzi alcuna anomalia, la partita è inviata all'azienda di destinazione indicata nell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, previa comunicazione telegrafica o via fax dell'inoltro al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio;

b) evidenzi la presenza di animali con sintomi sospetti di EBHS o di altre malattie contagiose della specie ovvero di una mortalità superiore al 5%, il veterinario del posto d'ispezione frontaliero:

1) invia, nel più breve tempo possibile, gli animali rinvenuti morti al più vicino Istituto zooprofilattico sperimentale per l'accertamento delle cause di morte, con particolare riferimento alla ricerca virologica della EBHS ed alla ricerca batteriologica della Francisella tularensis (tularemia), in entrambi i casi utilizzando metodologie previste dall'OIE;

2) inoltra i restanti animali costituenti la partita in vincolo sanitario, disponendone l'isolamento presso l'azienda di destinazione in attesa degli esiti degli accertamenti di cui al numero 1), e comunica, in via telegrafica o fax, al servizio veterinario dell'ASL nel cui territorio rientra l'azienda di destinazione, le misure adottate.

3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale comunica via fax gli esiti degli accertamenti di cui al comma 2, lettera *b),* numero 1), al Ministero della sanità e al servizio veterinario dell'ASL nel cui territorio rientra l'azienda di destinazione; in attesa di tale comunicazione è vietato immettere in libertà le lepri.

4. Il veterinario del posto d'ispezione frontaliero che, in sede di controllo all'importazione, constati una mortalità anche inferiore alla percentuale indicata al comma 1, invia gli animali morti al più vicino Istituto zooprofilattico sperimentale per l'accertamento delle cause.

Art. 4.

1. Le partite di lepri devono essere sottoposte, presso le aziende di destinazione, ad un periodo di osservazione di almeno 24 ore durante il quale il servizio veterinario della ASL competente per territorio può effettuare accertamenti di laboratorio mediante esame sierologico nei confronti dell'EBHS e della brucellosi con prelievo ematico su una percentuale non superiore al 5% degli animali che compongono la partita; tali accertamenti, a carattere conoscitivo, non precludono la immissione in libertà degli animali costituenti la partita.

2. Qualora sulle partite di cui al comma 1, il servizio veterinario della ASL riscontri una percentuale di animali morti superiore al 5% o animali con sintomi di malattie contagiose della specie, dispone il sequestro dell'intera partita e l'invio degli animali morti all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio per l'accertamento delle cause, con particolare riferimento alla ricerca virologica per EBHS e batteriologica per la Francisella tularensis (tularemia).

3. Qualora dagli accertamenti di cui al comma 2:

a) risulti la presenza della *Francisella tularensis* (tularemia), il servizio veterinario della ASL dispone l'abbattimento e distruzione dell'intera partita senza indennizzo da parte dello Stato;

b) risulti la presenza dell'EBHS, il servizio veterinario dell'ASL dispone il sequestro della partita e, in via tra loro alternativa, tenuto conto delle strutture presenti in allevamento e del parere dell'allevatore:

1) l'abbattimento dell'intera partita, senza indennizzo da parte dello Stato;

2) l'isolamento dell'intera partita all'interno dell'allevamento in appositi recinti, per almeno una settimana a decorrere dall'ultimo decesso di animali per EBHS; durante il periodo di isolamento nessun'altra partita di animali della stessa specie può essere introdotta in allevamento;

c) non si riscontri la presenza di *Francisella tularensis* (tularemia) o di EBHS, gli animali costituenti la partita possono essere immessi in libertà.

Art. 5.

1. Ferme restando le modalità di immissione in libertà delle lepri nonché le prescrizioni contenute in eventuali piani di controllo nei confronti di malattie trasmissibili della specie, stabilite dalle normative regionali e delle province autonome, i responsabili dell'immissione in libertà delle lepri devono:

a) immettere in libertà gruppi di lepri del medesimo Paese terzo di origine, evitando il mescolamento di soggetti di diversa origine;

b) inviare, nel più breve tempo possibile, ogni lepre rinvenuta morta al più vicino Istituto zooprofilattico sperimentale, per l'accertamento delle cause, dandone comunicazione al servizio veterinario dell'ASL competente sull'area di lancio.

2. Qualora l'immissione in libertà delle lepri debba avvenire in un territorio rientrante nella competenza di una ASL diversa da quella presso la quale sono giunte le lepri importate, il servizio veterinario di quest'ultima ASL comunica l'inoltro degli animali al servizio veterinario dell'ASL competente sul territorio nel quale saranno immessi in libertà, per la predisposizione della vigilanza veterinaria; ogni partita di lepri da immettere in libertà deve essere accompagnata da copia conforme del certificato sanitario di origine degli animali e da una dichiarazione conforme a quella di cui all'allegato III al presente decreto compilata e sottoscritta in ogni sua parte da consegnarsi al servizio veterinario della ASL competente sull'area di immissione in libertà degli animali.

Art. 6.

1. Ai fini degli accertamenti sanitari previsti dal presente decreto a salvaguardia del patrimonio zootecnico e del benessere animale, le aziende interessate all'importazione di lepri vive da ripopolamento, in applicazione dell'art. 20, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, devono disporre di strutture e attrezzature conformi ai seguenti requisiti igienico-sanitari minimi:

a) locali di stabulazione dotati di idonea e sufficiente areazione;

b) disponibilità di idoneo sistema di raccolta delle deiezioni animali;

c) dotazione di reparti diversi per partite di lepri di diversa provenienza, costruiti in modo da garantire adeguata protezione da ogni diretto contatto con altre lepri e adatti ad una corretta disinfezione e disinfestazione;

d) presenza, in loco o nelle immediate vicinanze, di apposita struttura adibita alla distruzione degli animali morti;

e) presenza di un locale adibito al lavaggio e disinfezione del materiale utilizzato e delle gabbie impiegate per il trasporto e contenimento delle lepri;

f) capienza dei locali di stabulazione degli animali tale da contenere il numero di capi indicato nella istanza di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, commi 1, lettera *b)*, e 2;

g) locali o recinti idonei all'isolamento degli animali nel caso di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, numero 2).

2. Le aziende riconosciute idonee dai servizi veterinari delle regioni e delle province autonome sulla base dei requisiti di cui al comma 1, sono da questi inserite in un apposito elenco da trasmettere, entro il 30 ottobre di ogni anno, al Ministero della sanità — Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria — ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 7.

1. Sono a carico degli importatori o loro mandatari le spese per gli accertamenti di laboratorio eseguiti dagli istituti zooprofilattici sperimentali nonché quelle relative ai controlli veterinari all'importazione ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità 10 novembre 1997.

2. L'inosservanza delle norme di cui al presente decreto comporta la denuncia all'autorità giudiziaria e l'immediata revoca dell'autorizzazione all'importazione.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per il previsto controllo, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 30

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO PER L'ESPORTAZIONE DA PAESI DELL'EST EUROPA DI LEPRI VIVE DESTINATE ALL'ITALIA (1)

Paese esportatore: ....

Ministero competente: ....

Ufficio che rilascia il certificato: ....

Numero degli animali: ....

I. *Identificazione degli animali*: gli animali sono contrassegnati all'orecchio destro con tatuaggio o marca (1).

II. *Provenienza degli animali*: gli animali sono originari del Paese esportatore.

III. *Destinazione degli animali*:

gli animali sono spediti da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di: ....
(camion - aereo) (3) (4)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Punto probabile di passaggio della frontiera: ....
(posto di frontiera)

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. *Informazioni sanitarie.*

Il sottoscritto veterinario di Stato o incaricato dallo Stato(3) certifica che gli animali sopraindicati:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo di malattia;

b) nelle aree dove sono stati catturati non si sono registrati casi di:

tularemia da almeno 12 mesi;

rabbia da almeno 6 mesi;

sindrome della lepre bruna europea (EBHS) da almeno 3 mesi;

c) gli animali sopraindicati sono stati mantenuti in quarantena, separati da altre partite di lepri, per i quindici giorni precedenti la loro spedizione sotto controllo veterinario ufficiale; durante questo periodo il 10% degli animali sopraindicati è stato sottoposto a controllo sierologico (5) per la sindrome della lepre bruna europea tramite il test ELISA;

d) gli animali sopraindicati, se di età superiore agli otto mesi, sono stati sottoposti con esito negativo alla prova della siero agglutinazione rapida con antigene rosa bengala per la brucellosi in data .... (5);

e) la mortalità durante il periodo di quarantena non ha superato il 5% del totale degli animali quarantenati e tutti gli animali deceduti durante il periodo di quarantena sono stati sottoposti ad esame anatomo-patologico e virologico nei confronti della sindrome della lepre bruna europea (EBHS) nonché ad accertamenti batteriologici per la tularemia (Froncisella tularensis) con risultati negativi(5).

La validità del presente certificato è di dieci giorni dalla data del rilascio (6)

Fatto a .... il ....

....
(nome in stampatello del veterinario di Stato o incaricato dallo Stato)

....
timbro e firma del veterinario di Stato
o incaricato dallo Stato

---

(1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in un stesso mezzo di trasporto, proveniente dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario.

(2) La marca deve riportare la sigla internazionale (codice ISO) del Paese esportatore.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Per gli autocarri indicare il numero di targa, per gli aerei il numero del volo;

(5) Copia dei referti di laboratorio deve essere allegata al certificato.

(6) La data di rilascio del certificato deve coincidere con quella del carico.

ALLEGATO II

CERTIFICATO SANITARIO PER L'ESPORTAZIONE DA PAESI DEL SUD AMERICA DI LEPRI VIVE DESTINATE ALL'ITALIA(1)

Paese esportatore: ....

Ministero competente: ....

Ufficio che rilascia il certificato: ....

Numero degli animali: ....

I. *Identificazione degli animali*: gli animali sono contrassegnati all'orecchio destro con tatuaggio o marca (2).

II. *Provenienza degli animali*: gli animali sono originari del Paese esportatore.

III. *Destinazione degli animali*: gli animali sono spediti da:

....
(luogo di spedizione)

a: ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di: ....
(camion - aereo) (3) (4)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Punto probabile di passaggio della frontiera: ....
(posto di frontiera)

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. *Informazioni sanitarie.*

Il sottoscritto veterinario di Stato o incaricato dallo Stato(3) certifica che gli animali sopraindicati:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo di malattia;

b) nelle aree dove sono stati catturati non si sono registrati casi di:

tularemia da almeno 12 mesi;

rabbia da almeno 6 mesi;

sindrome della lepre bruna europea (EBHS) da almeno 3 mesi;

c) gli animali sopraindicati sono stati mantenuti in quarantena, separati da altre partite di lepri, per i quindici giorni precedenti la loro spedizione sotto controllo veterinario ufficiale. Gli animali deceduti durante il periodo di quarantena sono stati sottoposti ad accertamenti batteriologici per la *Francisella tularensis* con risultati nega-
tivi (5).

d) gli animali sopraindicati, se di età superiore agli otto mesi, sono stati sottoposti con esito ncgativo alla prova della siero agglutinazione rapida con antigene rosa bengala per la brucellosi in data .... (5);

La validità del presente certificato è di dieci giorni dalla data del rilascio(6).

Fatto a .... il ....

....
(nome in stampatello del veterinario di Stato o incaricato dallo Stato)

....
timbro e firma del veterinario di Stato
o incaricato dallo Stato

---

(1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in un stesso mezzo di trasporto, proveniente dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario.

(2) La marca deve riportare la sigla internazionale (codice ISO) dei Paese esportatore.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Per gli autocarri indicare il numero di targa, per gli aerei il numero del volo.

(5) Copia dei referti di laboratorio deve essere allegata al certificato.

(6) La data di rilascio del certificato deve coincidere con quella del carico.

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DESTINAZIONE DI LEPRI VIVE DESTINATE AL RIPOPOLAMENTO VENATORIO

IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA IMPORTATRICE /DETENTRICE E DESTINAZIONE DELLE LEPRI *da compilarsi a cura della ditta detentrice*

La sottoscritta ______________________________ azienda detentrice degli animali

ubicata nel comune di ______________________________ prov.______________

via ____

registrata presso la ASL ________________ di ______________________________

dichiara che le lepri di cui alla presente dichiarazione sono destinate a

____

(indicare il nominativo e l'indirizzo del destinatario)

Data ______________________ Il detentore degli animali ______________________________

TRASPORTO
Da compilarsi a cura del trasportatore

Il sottoscritto ________________ residente in ______________

Comune__________________ prov.________ conduttore del mezzo di trasporto targato ______________
garantisce che gli animali suindicati sono trasportati nel rispetto della vigente normativa. Si attesta, inoltre che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (art. 64 D.P.R. 320/54).

Data______________________ Il trasportatore ________________________

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI E ATTESTAZIONI SANITARIE
da compilarsi a cura del servizio veterinario della ASL competente sulla ditta detentrice

Gli animali sono pervenuti presso le strutture della Ditta di cui sopra identificati al padiglione auricolare con marca/tatuaggio riportante la sigla ______________ .
Agli animali è stata applicata la seguente marca/il seguente tatuaggio supplementare al padiglione auricolare riportante la sigla ________ (cancellare se non è stata effettuata ulteriore identificazione).

Gli animali sono pervenuti presso la Ditta di cui sopra scortati dalla seguente documentazione:
- certificato sanitario in copia conforme n° ________ rilasciato in : ______________________
- certificato di passaggio alla frontiera n°________ rilasciato dal PIF di :______________________

(tali certificazioni sono conservate agli atti presso questo servizio veterinario)

si attesta che le lepri descritte sono state importate da __________________ed hanno superato favorevolmente il previsto periodo di osservazione di 24 ore presso le strutture della ditta importatrice

Fatto a ________________il____________________

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale

____

01A1481

DECRETO 7 febbraio 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Influvirus», «Influvirus F» e «Influvirus SB».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del decreto;

Viste le comunicazioni datate 29 novembre 2000;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

INFLUVIRUS:

siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 012934283;

fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 012934295.

INFLUVIRUS F:

fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 027761081.

INFLUVIRUS SB:

siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 026968216;

fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 026968228.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 7 febbraio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A1483

DECRETO 7 febbraio 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Biaflu» e «Biaflu Zonale S.U.».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del decreto;

Viste le comunicazioni datate 29 novembre 2000;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Farma Biagini S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

BIAFLU:

fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 026245124.

BIAFLU ZONALE S.U.:

fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 026896213.

siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 026896225

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 7 febbraio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A1484

DECRETO 7 febbraio 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Isigrip Zonale», «Isigrip Zonale Split» e «Isigrip Zonale S.U.».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del decreto;

Viste le comunicazioni datate 29 novembre 2000;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

ISIGRIP ZONALE:

fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 001181142.

ISIGRIP ZONALE SPLIT:

fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 028722130;

ISIGRIP ZONALE S.U.:

fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 026897215;

siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 026897227.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 7 febbraio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A1485

DECRETO 7 febbraio 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Buscofen».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto direttoriale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto direttoriale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

BUSCOFEN:

10 capsule gel. molle 200 mg - A.I.C. n. 029396025;

12 capsule gel. molle 200 mg - A.I.C. n. 029396037;

ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

La suddetta specialità medicinale potrà pertanto essere commercializzata, salvo eventuali limitazioni per disposizioni di altri uffici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 7 febbraio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A1486

DECRETO 7 febbraio 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Acticolin», «Briocor», «Flogobene» e «Vitamina C Upsa» e «Upsaplus».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 29 gennaio 2001 della ditta UPSA S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, di cui è titolare la ditta UPSA S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

ACTICOLIN:

5 fiale 500 mg 4 ml - A.I.C. n. 026831 040;

3 fiale 1000 mg 4 ml - A.I.C. n. 026831 065.

BRIOCOR

10 fialoidi orali 1 g - A.I.C. n. 027051 010;

FLOGOBENE

30 capsule 20 mg - A.I.C. n. 025097 027;

AD 10 supposte 20 mg - A.I.C. n. 025097 039;

crema 50 g 1% - A.I.C. n. 025097 054.

VITAMINA C UPSA:

OS 10 fiale 10 ml 1 g - A.I.C. n. 007224 013;

UPSAPLUS:

AD 10 supposte - A.I.C. n. 017255 023;

BB 10 supposte - A.I.C. n. 017255 035.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 7 febbraio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A1487

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Bayer Biologicals, unità di Sovicille. (Decreto n. 29201).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 1997 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 28 ottobre 1996, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° novembre 1998-31 ottobre 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, dalla ditta S.r.l. Bayer Biologicals;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, della ditta S.r.l. Bayer Biologicals, con sede in Milano, unità di Sovicille (Siena).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0665

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Electrolux Zanussi elettrodomestici ora Elettrolux S.p.a., unità di Forlì, Porciae e Susegana. (Decreto n. 29202).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 gennaio 1997 al 7 gennaio 1998, dalla ditta S.p.a. Electrolux Zanussi elettrodomestici ora Elettrolux Zanussi S.p.a.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 gennaio 1997 al 7 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Electrolux Zanussi elettrodomestici ora Elettrolux Zanussi S.p.a., sede in Pordenone, unità di Forlì, Porcia (Pordenone), Susegana (Treviso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0666

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti, unità di Conegliano. (Decreto n. 29203).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 gennaio 1997 al 7 gennaio 1998, dalla ditta S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 gennaio 1997 al 7 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti, con sede in Pordenone, unità di Conegliano - sede direzionale (Treviso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0667

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti, unità di Rovigo. (Decreto n. 29204).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 gennaio 1997 al 31 agosto 1997, dalla ditta S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 gennaio 1997 al 31 agosto 1997, della ditta S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti, con sede in Pordenone, unità di Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0668

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Conflevante, unità di Trani. (Decreto n. 29205).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 maggio 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 3 maggio 1999-2 maggio 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 maggio 2000 al 2 maggio 2001, dalla ditta S.r.l. Conflevante;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 maggio 2000 al 2 maggio 2001 della ditta S.r.l. Conflevante, con sede in Trani (Bari), unità di Trani (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0669

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ilva, unità di Taranto. (Decreto n. 29206).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza presentata dalla Ilva S.p.a., contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 233, per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2001;

Visti gli elementi istruttori trasmessi dalla direzione provinciale del lavoro di Taranto ed in particolare la relazione ispettiva del competente servizio ispettivo del lavoro a corredo della predetta istanza presentata dall'azienda;

Considerato inoltre, che dalle note della società nonché dalla direzione provinciale non risulta essere stato ancora avviato il piano di formazione professionale finalizzato al recupero del personale interessato al trattamento CIGS, a causa della carenza dei fondi da parte della regione Puglia;

Considerato, comunque, che si stanno avviando degli incontri tra il Ministero del lavoro, la regione Puglia, l'azienda e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tendenti a verificare i passaggi utili per l'avvio dei sopracitati corsi di formazione;

Vista la deliberazione del comitato tecnico, di cui alla legge n. 41/1986, n. 40 del 24 ottobre 2000, che fa parte integrante del presente provvedimento, con la quale è stato espresso parere favorevole sul programma di ristrutturazione aziendale presentato per Ilva S.p.a. per l'unità di Taranto, limitatamente ai primi dodici mesi. (1° dicembre 1999 - 30 novembre 2000), subordinato la prosecuzione degli ulteriori dodici mesi al raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma formativo finalizzato al recupero occupazionale dei lavori sospesi;

Ritenuto, pertanto, di approvare il programma presentato dall'azienda in parola per un periodo più limitato rispetto a quanto richiesto dalla stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma di ristrutturazione aziendale della Ilva S.p.a. con sede legale a Milano ed unità a Taranto, limitatamente ai primi dodici mesi (1° dicembre 1999 - 30 novembre 2000) subordinando la prosecuzione degli ulteriori dodici mesi al raggiungimento degli ulteriori dodici mesi al raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma formativo finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori sospesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0670

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Ilva Lamiere e Tubi, unità di Taranto. (Decreto n. 29207).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza presentata dalla Ilva Lamiere e Tubi S.p.a., contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 233, per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2001;

Visti gli elementi istruttori trasmessi dalla direzione provinciale del lavoro di Taranto ed in particolare la relazione ispettiva del competente servizio ispettivo del lavoro a corredo della predetta istanza presentata dall'azienda;

Considerato inoltre, che dalle note della società nonché dalla direzione provinciale non risulta essere stato ancora avviato il piano di formazione professionale

finalizzato al recupero del personale interessato al trattamento CIGS, a causa della carenza dei fondi da parte della regione Puglia;

Considerato, comunque, che si stanno avviando degli incontri tra il Ministero del lavoro, la regione Puglia, l'azienda e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tendenti a verificare i passaggi utili per l'avvio dei sopracitati corsi di formazione;

Vista la deliberazione del comitato tecnico, di cui alla legge n. 41/1986, n. 41 del 24 ottobre 2000, che fa parte integrante del presente provvedimento, con la quale è stato espresso parere favorevole sul programma di ristrutturazione aziendale presentato dalla Ilva S.p.a. per l'unità di Taranto, limitatamente ai primi dodici mesi (1° dicembre 1999 - 30 novembre 2000), subordinato la prosecuzione degli ulteriori dodici mesi al raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma formativo finalizzato al recupero occupazionale dei lavori sospesi;

Ritenuto, pertanto, di approvare il programma presentato dall'azienda in parola per un periodo più limitato rispetto a quanto richiesto dalla stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma di ristrutturazione aziendale della Ilva Lamiere e Tubi S.p.a. con sede legale ed unità in Taranto, limitatamente ai primi dodici mesi (1° dicembre 1999 - 30 novembre 2000), subordinando la prosecuzione degli ulteriori dodici mesi al raggiungimento degli ulteriori dodici mesi al raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma formativo finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori sospesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0671

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Rimoldi Necchi, unità di Busto Garolfo. (Decreto n. 29208).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 settembre 2000 al 10 settembre 2001, dalla ditta S.r.l. Rimoldi Necchi;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 settembre 2000 al 10 settembre 2001, della ditta S.r.l. Rimoldi Necchi, sede in Busto Garolfo (Milano), unità di Busto Garolfo (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0672

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.c.r.l. Cooperativa produttori latte Cooprolama, unità di Mazzano. (Decreto 20209).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 settembre 2000 al 17 marzo 2001, dalla ditta S.c.r.l. Cooperativa produttori latte Cooprolama;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 settembre 2000 al 17 marzo 2001, della ditta S.c.r.l. Cooperativa produttori latte Cooprolama, sede di Mazzano (Brescia), unità di Mazzano - frazione Molinetto (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0673

DECRETO 30 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dante Prini, unità di Montano Lucino. (Decreto n. 29210).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n.160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Dante Prini tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dante Prini, con sede in Montano Lucino (Como), unità di Montano Lucino (Como), per un massimo di 131 unità lavorative per il periodo dal 31 luglio 2000 al 30 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 19 settembre 2000 con decorrenza 31 luglio 2000.

L'Istituto nazionale previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0674

DECRETO 30 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. G. Paracchi & C. unità di Torino. (Decreto n. 29211).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. G. Paracchi & C., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori della S.p.a. G. Paracchi & C., con sede in Torino, unità di Torino, per un massimo di 70 unità lavorative per il periodo dal 14 agosto 2000, al 13 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 2000, con decorrenza 14 agosto 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0675

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Costruzioni edilizie industriali, unità di Bari, Brindisi, Lecce, Milano, Roma, Taranto e Varese. (Decreto n. 29212).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Costruzioni edilizie industriali;

Visto il decreto ministeriale datato 21 gennaio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/ 1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Costruzioni edilizie industriali, con sede in Bari, unità di Bari, per un massimo di 42 unità lavorative; Brindisi, per un massimo di 2 unità lavorative; Lecce, per un massimo di 2 unità lavorative; Milano, per un massimo di 8 unità lavorative; Roma, per un massimo di 7 unità lavorative; Taranto per un massimo di 2 unità lavorative; Varese, per un massimo di una unità lavorativa, per il periodo dall'11 ottobre 2000, al 10 aprile 2001, art. 3, comma 2, legge n. 223/ 1991, decreto tribunale del 4 ottobre 1999, contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0676

DECRETO 30 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. G.F.T. NET, unità di Andezeno e unità varie di Torino. (Decreto n. 29213).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. G.F.T. NET, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della S.p.a. G.F.T. NET, con sede in Torino, unità varie di Torino ed Andenzeno (Torino), per un massino di 220 unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 2000, con decorrenza 1° marzo 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto-ministeriale 24 ottobre 2000, n. 29060.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0677

DECRETO 30 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Miroglio, unità di Guarene - Saluzzo, Torcitura e Tintoria di Castagnole Lanze. (Decreto n. 29214).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Miroglio, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della S.p.a. Miroglio, con sede in Alba (Cuneo), e unità di Guarene - Saluzzo (Cuneo), per un massimo di 200 unità lavorative e Torcitura e Tintoria di Castagnole Lanze (Asti), per un massimo di 170 unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 2000 con decorrenza 1° luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0678

DECRETO 30 novembre 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.C. Società editoriale cremonese, unità di Cremona. (Decreto n. 29215).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000 con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta S.p.a. S.E.C. Società editoriale cremonese;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 novembre 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. S.E.C. Società editoriale cremonese, con sede in Cremona e unità di Cremona, per un massimo di 9 dipendenti prepensionabili, di cui 1 in amministrazione, 1 nei servizi generali, 7 in tipografia, per il periodo dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0679

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tirrenia calzature, unità di Cagliari, Casavatore , Lecce, Salerno, Taranto e Viterbo. (Decreto n. 29216).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 7, comma 7;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive proroghe;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto, fino al 31 dicembre 2000, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennità di mobilità di cui al sopracitato art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 3 aprile 2000, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 62, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 488/1999, registrato dalla Corte di conti il 19 aprile 2000, registro n. 1, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Tirrenia calzature;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tirrenia calzature, con sede in Napoli, unità di Cagliari, per un massimo di 4 unità lavorative, Casavatore (Napoli), per un massimo di 6 unità lavorative, Lecce per un massimo di 4 unità lavorative, Salerno per un massimo di 4 unità lavorative, Viterbo per un massimo di 3 unità lavorativa, per il periodo dal 22 novembre 1999 al 21 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1999, con decorrenza 22 novembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 22 maggio 2000 al 21 novembre 2000, unità di Casavatore (Napoli), per un massimo di 6 unità lavorative, Salerno per un massimo di 3 unità lavorative, Taranto per un massimo di 4 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 2000, con decorrenza 22 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0680

DECRETO 30 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Radim laboratori di ricerca e produzione dal 21 dicembre 1999, Radim S.p.a., unità di Pomezia. (Decreto n. 29217).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Radim laboratori di ricerca e produzione dal 21 dicembre 1999, Radim S.p.a. tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto mini-

steriale datato 30 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Radim laboratori di ricerca e produzione dal 21 dicembre 1999, Radim S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per un massimo di 6 unità lavorative per il periodo dal 13 settembre 1999 al 20 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1999, con decorrenza 13 settembre 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: Daddi

01A0681

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radim, unità di Pomezia. (Decreto n. 29218).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta Radim S.p.a. tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Vista l'avvenuta incorporazione con atto di fusione del 21 dicembre 1999 della S.r.l. Radim laboratori di ricerca e produzione nella Radim S.p.a.;

Considerato che i lavoratori in forza alla Radim laboratori di ricerca e produzione S.r.l. sono passati alla Radim S.p.a. a partire dal 21 dicembre 1999;

Vista la relazione ispettiva del 19 luglio 2000, dalla quale emerge che per il periodo 2 novembre 1999-24 marzo 2000, nel reparto centralino e nel reparto servizi postali ha operato una società di servizi in luogo del personale di ruolo che è stato posto in CIGS;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, per quanto sopra rappresentato, di autorizzare la corresponsione del citato trattamento sia ai lavoratori della società Radim S.p.a., che a coloro provenienti della Radim laboratori di ricerca e produzione S.r.l. incorporata dal 21 dicembre 1999 nella Radim S.p.a.;

Ritenuto di escludere da detto trattamento le unità lavorative del reparto centralino e del reparto servizi postali;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa riportate ed a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radim, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per un massimo di 29 unità lavorative, per il periodo dal 4 settembre 1999 al 20 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1999, con decorrenza 4 settembre 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 21 dicembre 1999 al 3 marzo 2000, per un massimo di 35 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1999, con decorrenza 21 dicembre 1999.

Art. 3.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 2 è prorogata dal 4 marzo 2000 al 3 settembre 2000, per un massimo di 35 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 2000, con decorrenza 4 marzo 2000.

Art. 4.

Sebbene l'istanza relativa al periodo del sopracitato art. 3, sia stata presentata fuori termine per quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, la

decurtazione del trattamento prevista dall'art. 7 della legge n. 164/1975 non è applicabile in ottemperanza a quanto recentemente deciso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2491/2000 ed alla successiva decisione, da parte di questa Amministrazione, di uniformarsi all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.

Art. 5.

Per il periodo dal 2 novembre 1999 al 24 marzo 2000, devono essere escluse dal trattamento straordinario di integrazione salariale le unità lavorative addette al reparto centralino ed al reparto servizi postali.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0682

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bayer Biologicals, unità di Sovicille. (Decreto n. 29219).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta Bayer Biologicals S.r.l., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 1997, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 28 ottobre 1996, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bayer Biologicals, con sede in Milano, unità di Sovicille (Siena), per un massimo di 39 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1999, con decorrenza 1° novembre 1999, delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000, unità di Sovicille (Siena), per un massimo di 26 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 2000, con decorrenza 1° maggio 2000, delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0683

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti, unità di Rovigo. (Decreto n. 29220).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti, con sede in Pordenone, unità di Rovigo, per un massimo di 59 unità lavorative per il periodo dall'8 gennaio 1997 al 7 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997, con decorrenza 8 gennaio 1997.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'8 luglio 1997 al 31 agosto 1997, unità di Rovigo, per un massimo di 59 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1997, con decorrenza 8 luglio 1997.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0684

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti, unità di Conegliano, sede direzionale. (Decreto n. 29221).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta, S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electrolux Zanussi grandi impianti, con sede in Pordenone, unità di Conegliano - sede direzionale (Treviso), per un massimo di 4 unità lavorative, per il periodo dall'8 gennaio 1997 al 7 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 8 gennaio 1997.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'8 luglio 1997 al 7 gennaio 1998, unità di Conegliano - sede direzionale (Treviso), per un massimo di 4 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1997 con decorrenza 8 luglio 1997.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0685

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electrolux Zanussi elettrodomestici ora Elettrolux S.p.a., unità di Forlì, Porcia e Susegana. (Decreto n. 29222).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Electrolux Zanussi elettrodomestici ora Elettrolux Zanussi S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electrolux Zanussi elettrodomestici ora Elettrolux Zanussi S.p.a., con sede in Pordenone, unità di Forlì, per un massimo di 7 unità lavorative; Porcia (Pordenone), per un massimo di 3 unità lavorative; Susegana (Treviso), per un massimo di 1 unità lavorative, per il periodo dall'8 gennaio 1997 al 7 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997, con decorrenza 8 gennaio 1997.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'8 luglio 1997 al 7 gennaio 1998, unità di Forlì, per un massimo di 7 unità lavorative; Porcia (Pordenone), per un massimo di 3 unità lavorative; Susegana (Treviso), per un massimo di 1 unità lavorativa.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1997, con decorrenza 8 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0686

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conflevante, unità di Trani. (Decreto n. 29223).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Conflevante, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione, del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conflevante, con sede in Trani (Bari), unità di Trani (Bari), per un massimo di 25 unità lavorative, per il periodo dal 3 maggio 2000 al 2 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 30 maggio 2000, con decorrenza 3 maggio 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0687

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilva, unità di Taranto. (Decreto n. 29224).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ilva, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 24 ottobre 2000, e la conseguente deliberazione n. 40/2000 del 24 ottobre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilva, con sede in Milano, unità di Taranto, per un massimo di 620 unità lavorative per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1999 con decorrenza 1° dicembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° giugno 2000 al 30 novembre 2000, unità di Taranto, per un massimo di 620 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 2000, con decorrenza 1° giugno 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0688

DECRETO 30 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilva Lamiere e Tubi, unità di Taranto. (Decreto n. 29225).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Ilva Lamiere e Tubi tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 24 ottobre 2000, e la conseguente deliberazione n. 40/2000 del 24 ottobre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilva Lamiere e Tubi, con sede in Taranto, unità di Taranto, per un massimo di 80 unità lavorative, per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1999 con decorrenza 1° dicembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° giugno 2000 al 30 novembre 2000, unità di Taranto, per un massimo di 80 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 2000, con decorrenza 1° giugno 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0689

DECRETO 30 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Rimoldi Necchi, unità di Busto Garolfo. (Decreto n. 29226).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'articolo 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Rimoldi Necchi, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della S.r.l. Rimoldi Necchi, con sede in Busto Garolfo (Milano), e unità di Busto Garolfo (Milano), per un massimo di 70 unità lavorative, per il periodo dall'11 settembre 2000 al 10 settembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 2000 con decorrenza 11 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0690

DECRETO 30 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.c.r.l. Cooperativa produttori latte Cooprolama, unità di Mazzano. (Decreto n. 29227).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.c.r.l. Cooperativa produttori latte Cooprolama, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della S.c.r.l. Cooperativa produttori latte Cooprolama, con sede in Mazzano (Brescia), e unità di Mazzano, frazione Molinetto (Brescia), per un massimo di 11 unità lavorative, per il periodo dal 18 settembre 2000, al 17 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 2000 con decorrenza 18 settembre 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0691

DECRETO 6 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore di 28 lavoratori dipendenti della S.c.r.l. Orion, unità di Reggio Emilia. (Decreto n. 29228).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.c.a.r.l. Orion inoltrata presso la competente Direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 10 giugno 1998, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 14 aprile 1998 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 21 aprile 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato - a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità su un organico complessivo di 335 unità;

Considerato che la società successivamente al 31 dicembre 1998 ha cessato il ricorso all'istituto della solidarietà per le motivazioni indicate nell'allegato verbale d'accordo del 23 dicembre 1998, che costituisce anch'esso parte integrante del presente provvedimento;

Considerato comunque che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la

riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'Ufficio Regionale del Lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, limitatamente al periodo 21 aprile 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Orion, con sede in Cavriago (Reggio Emilia) e unità di Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 335 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Orion, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n.1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0692

DECRETO 6 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore di 35 lavoratori dipendenti della S.c.r.l. Orion, unità di Reggio Emilia. (Decreto n. 29229).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.c.a.r.l. Orion inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 10 giugno 1998, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 14 aprile 1998 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 21 aprile 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore edile applicato — a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 80 unità su un organico complessivo di 335 unità;

Considerato che la società successivamente al 31 dicembre 1998 ha cessato il ricorso all'istituto della solidarietà per le motivazioni indicate nell'allegato verbale d'accordo del 23 dicembre 1998, che costituisce anch'esso parte integrante del presente provvedimento;

Considerato comunque che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione a la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, limitatamente al periodo 21 aprile 1998-31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863

nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, con sede in Cavriago (Reggio Emilia), e unità di Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 80 unità, su un organico complessivo di 335 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0693

DECRETO 6 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti della S.c. a r.l. Orion, unità di Alessandria, Milano, Piacenza e Reggio Emilia. (Decreto n. 29230).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.c. a r.l. Orion inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 2 giugno 1997, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 14 aprile 1997 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 21 aprile 1997, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore edile applicato — a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 141 unità, su un organico complessivo di 393 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione a la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, limitatamente al periodo 21 aprile 1997 al 20 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, con sede in Cavriago (Reggio Emilia), e unità di Alessandria, Milano, Piacenza e Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 141 unità, su un organico complessivo di 393 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0694

DECRETO 6 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore di 64 lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, unità di Reggio Emilia. (Decreto n. 29231).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.c. a r.l. Orion inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 2 giugno 1997, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 14 aprile 1997 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 21 aprile 1997, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato, a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 64 unità su un organico complessivo di 393 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione a la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 21 aprile 1997 - 20 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c a r.l. Orion, con sede in Cavriago (Reggio Emilia), e unità di Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 64 unità, su un organico complessivo di 393 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 settembre 1997, n. 23376.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità

individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0695

DECRETO 6 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore di 151 lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, unità di Alessandria, Milano, Piacenza e Reggio Emilia. (Decreto n. 29232).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.c. a r.l. Orion inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 6 agosto 1996, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 15 luglio 1996 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 15 luglio 1996, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore edile applicato — a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 151 unità su un organico complessivo di 476 unità;

Considerato che la società successivamente al 20 aprile 1997 ha cessato il ricorso all'istituto della solidarietà per le motivazioni indicate nell'allegata nota del 14 aprile 1997, che costituisce anch'essa parte integrante del presente provvedimento;

Considerato comunque che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, limitatamente al periodo 15 luglio 1996-20 aprile 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariare di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, con sede in Cavriago (Reggio Emilia), unità di Alessandria, Milano, Piacenza, Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarieta che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 151 unità su un organico complessivo di 476 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 settembre 1997, n. 23375.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0696

DECRETO 6 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, unità di Reggio Emilia. (Decreto n. 29233).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.c. a r.l. Orion inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 5 settembre 1996, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 15 luglio 1996 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 15 luglio 1996, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 87 unità su un organico complessivo di 476 unità;

Considerato che la società successivamente al 20 aprile 1997 ha cessato il ricorso all'istituto della solidarietà per le motivazioni indicate nell'allegato verbale d'accordo del 14 aprile 1997, che costituisce anch'essa parte integrante del presente provvedimento;

Considerato comunque che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, limitatamente al periodo 15 luglio 1996-20 aprile 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariare di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, con sede in Cavriago (Reggio Emilia), unità di Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 87 unità su un organico complessivo di 476 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0697

DECRETO 14 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, unità di Catania. (Decreto n. 29298).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997, con effetto dal 30 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania, unità di Catania, per un massimo di 17 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 gennaio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0915

DECRETO 24 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Confaura S.c.r.l.», in Cingoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 27 ottobre 2000 nei confronti della società cooperativa «Confaura S.c.r.l.», con sede in Cingoli (Macerata), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Confaura S.c.r.l.», con sede in Cingoli (Macerata), in liquidazione, costituita in data 17 luglio 1981, con atto a rogito del notaio dott. Pier Luigi Ginesi di Macerata e Camerino, omologato dal tribunale di Camerino con decreto in data 7 settembre 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Claudio Romagnoli nato ad Ancona il 3 marzo 1952 con studio in Ancona, via Matteotti n. 110, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1469

DECRETO 30 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Residenziale XVI», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

Società cooperativa edilizia «Residenziale XVI», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Cardelli, in data 16 dicembre 1987, repertorio n. 53987, registro società n. 3593/88 del tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30593/234911.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 gennaio 2001

Il reggente del servizio: PICCIOLO

01A1477

DECRETO 1° febbraio 2001.

Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente la determinazione di premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tenuto conto del disposto di cui all'art. 39, comma 2, del medesimo testo unico;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha individuato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del citato testo unico, ai fini tariffari, quattro gestioni separate, fra le quali la gestione «artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, prevede l'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni tariffarie di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000 di approvazione, tra l'altro, della tariffa dei premi della gestione «artigianato», valevole per i lavoratori dipendenti;

Visti i decreti ministeriali 4 dicembre 1981, 21 giugno 1988 e 14 maggio 1998;

Vista la delibera n. 645 del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. in data 16 novembre 2000, di ratifica della delibera n. 34 del 7 novembre 2000, adottata, in via d'urgenza, dal Presidente dell'I.N.A.I.L., concernente la nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione;

Considerato che i nuovi premi speciali unitari fanno riferimento alle voci di lavorazione previste nella tariffa dei premi della gestione «artigianato», valevole per i lavoratori dipendenti, approvata con il citato decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e sono calcolati sulla retribuzione annua minima contributiva in vigore nell'anno di riferimento;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 2000, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione sono stabilite nuove misure di premio speciale annuo a persona, come da tabelle allegate 1, 2 e 3, nel testo annesso al presente decreto di cui formano parte integrante.

Sono confermate le disposizioni del decreto ministeriale 4 dicembre 1981, ove compatibili con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, Registro n. 1, foglio n. 94.

TABELLA 1

TARIFFA ARTIGIANI AUTONOMI 2000

ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, DEI SOCI DI SOCIETA' FRA ARTIGIANI LAVORATORI NONCHE' DEI RELATIVI FAMILIARI COADIUVANTI ED ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Voci di lavorazione, previste nella Tariffa dei premi, distribuite nelle nove classi di rischio omogeneo.

CLASSE DI RISCHIO N. 1
0611 – 0722 – 0725 – 0750 – 2187 – 6510 – 6530 – 7263 – 7340.

CLASSE DI RISCHIO N. 2
0111 – 0211 – 0212 – 0311 – 0320 – 0510 – 0612 – 0620 – 0721 – 0723 – 0740 – 0761 – 0762 – 1414 – 1452 – 1460 –1470 – 2112 – 2161 – 2165 – 2184 – 2210 – 2222 – 2231 – 2233 – 2320 – 2330 – 6216 – 6252 – 6261 – 6262 – 6283 – 6322 – 6330 – 6520 – 6540 – 6550 – 6561 – 6562 – 6563 – 6565 – 7274 – 7281 – 7360 – 8112 – 8122 – 8140 – 8160 – 8210 – 8220 – 8230 – 8240 – 8250 – 8260.

CLASSE DI RISCHIO N. 3
0114 – 0130 – 0213 – 0411 – 0413 – 0422 – 0540 – 0550 – 0580 – 0710 – 0724 – 1411 – 1420 – 1444 – 2111 – 2150 – 2186 – 2191 – 2195 – 2196 – 2197 – 2221 – 3323 – 4100 – 5121 – 5223 – 5240 – 5311 – 5312 – 5313 – 5320 – 6123 –6215 – 6231 – 6233 – 6234 – 6251 – 6270 – 6281 – 6312 – 6313 – 6411 – 6564 – 6581 – 6582 – 6590 – 7220 – 7272 – 7283 – 7320 – 7330 – 8123 – 8131 – 8133 – 9110 – 9124 – 9125 – 9130 – 9311 – 9312.

CLASSE DI RISCHIO N. 4
0112 – 0113 – 0120 – 0421 – 1413 – 1451 – 1480 – 2162 – 2170 – 2310 – 3140 – 3232 – 3233 – 3322 – 3420 – 3630 – 5123 – 5221 – 5225 – 5330 – 6113 – 6122 – 6214 – 6217 – 6221 – 6222 – 6232 – 6240 – 6282 – 6311 – 6321 – 6412 – 6422 – 6570 – 7262 – 8121 – 8132 – 8150 – 9200.

CLASSE DI RISCHIO N. 5
1112 - 1200 – 1441 – 1442 – 1443 – 3310 – 3321 – 3410 – 6111 – 6212 – 6291 – 6292 – 6340 – 6421 – 7150 – 7261 – 7271 – 7350 – 9123.

CLASSE DI RISCHIO N. 6
0560 – 3110 – 3130 – 3210 – 3234 – 5212 – 5222 – 5224 – 5230 – 6211 – 6213 – 6223 – 6323 – 7110 – 7282.

CLASSE DI RISCHIO N. 7
5111 – 5122 – 5213 – 5214 – 6112 – 7161 – 7250.

CLASSE DI RISCHIO N. 8
0570 – 3231 – 3330 – 3500 – 7162 – 7230 – 8111 – 9121 – 9122.

CLASSE DI RISCHIO N. 9
1111 – 1120 – 3120 – 3150 – 3160.

TABELLA 2

ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, DEI SOCI DI SOCIETA' FRA ARTIGIANI LAVORATORI NONCHE' DEI RELATIVI FAMILIARI COADIUVANTI ED ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Premi speciali annui pro-capite

Classe di rischio	Retribuzione minima annua In vigore per l'anno 2000 L. 20. 565.600 (*)
1	116.500
2	243.100
3	477.700
4	747.100
5	1.047.700
6	1.345.900
7	1.653.600
8	1.818.100
9	2.497.600

(*) Per gli anni successivi al 2000, per effetto della variazione annua della retribuzione minima giornaliera il premio pro-capite va adeguato proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire superiori.

TABELLA 3

ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, DEI SOCI DI SOCIETA' FRA ARTIGIANI LAVORATORI NONCHE' DEI RELATIVI FAMILIARI COADIUVANTI ED ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Aliquote aggiuntive di premi annui pro-capite

Classe di rischio (a)	Aliquote aggiuntive di premio (b)
1	600
2	1.200
3	2.300
4	3.600
5	5.100
6	6.500
7	8.000
8	8.800
9	12.100

N.B. Per retribuzioni annue superiori a quelle di cui alla tabella allegata n. 2, il premio speciale annuo pro-capite indicato nella medesima tabella va aumentato, per ogni L. 100.000 (o frazione di L. 100.000) di incremento retributivo, dell'aliquota aggiuntiva di premio indicata nella colonna (b). Il premio complessivo risultante va arrotondato alle 100 lire superiori.

01A1470

DECRETO 1° febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Italprexxco», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 7 giugno 1982 la società cooperativa «Italprexxco», con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato liquidatore il dott. Giuseppe Pironomonte;

Vista la nota protocollo n. 7855 del 27 dicembre 2000, con la quale il M.L.P.S. Direzione generale della cooperazione div. IV/5 ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato — stante la mancata redazione di bilanci di esercizio dalla costituzione e l'insussistenza di attivo — ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Italprexxco», con sede in Roma, via S. Nicola da Tolentino n. 18, costituita con rogito notaio Gilberto Colalelli in data 23 giugno 1977, repertorio n. 39891, tribunale di Roma, registro società n. 3489/77, B.U.S.C. n. 23864, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° febbraio 2001

Il reggente del servizio: PICCIOLO

01A1478

DECRETO 1° febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Compagnia delle Muse», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 1° febbraio 1985 la società cooperativa «Compagnia delle Muse», con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato liquidatore l'avvocato Stefano Palombi;

Vista la nota protocollo n. 7856 del 27 dicembre 2000 con la quale il M.L.P.S. Direzione generale della cooperazione div. IV/5 ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato — tenuto conto del tempo ormai trascorso dall'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1978 e ritenendo estinte le poste attive in esso contenute — ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Compagnia delle Muse», con sede in Roma, via Trionfale n. 160, costituita con rogito notaio Clorindo Vitti in data 25 settembre 1971, repertorio n. 40908 - tribunale di Roma, registro società n. 3099, B.U.S.C. n. 20425, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° febbraio 2001

Il reggente del servizio: PICCIOLO

01A1479

DECRETO 2 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Gioiosa», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

Società cooperativa edilizia «Gioiosa», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Raffaele Golia, in

data 26 gennaio 1990, repertorio n. 40812, registro società n. 2016/90 del tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 31715.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 febbraio 2001

Il reggente del servizio: PICCIOLO

01A1476

DECRETO 2 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Bonifacio», in Pomezia.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 legge 31 gennaio 1992, n. 59:

Società cooperativa edilizia «San Bonifacio», con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito notaio Di Benedetto Maurizio Giorgio in data 9 ottobre 1990, repertorio n. 5311, registro società n. 307/91 del tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32195/250897.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 febbraio 2001

Il reggente del servizio: PICCIOLO

01A1480

DECRETO 7 febbraio 2001.

Differimento del termine stabilito per l'autoliquidazione del premio I.N.A.I.L. 2000-2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale, interessanti le gestioni dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto 1), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422;

Vista la delibera n. 5 del 7 febbraio 2001, adottata in via d'urgenza dal Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), da sottoporre a ratifica del consiglio di amministrazione, recante differimento dei termini stabiliti per l'autoliquidazione dei premi 2000/2001;

Vista la conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 febbraio 2001;

Decreta:

È approvata la delibera presidenziale dell'I.N.A.I.L. n. 5 del 7 febbraio 2001, recante proroga al 23 marzo 2001 dei termini stabiliti dagli articoli 28 e 44 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, limitatamente all'autoliquidazione 2000/2001, fermo restando che, entro il 20 febbraio 2001, dovrà essere corrisposto, a titolo di acconto, un importo pari al 60% del versamento dovuto al 16 marzo 2000, in dipendenza dell'autoliquidazione 1999/2000.

La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2001

Il Ministro: SALVI

ALLEGATO

DIFFERIMENTO DEL TERMINE STABILITO
PER L'AUTOLIQUIDAZIONE 2000/2001

Il presidente dell'I.N.A.I.L.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 1 dell'11 gennaio 2001, con la quale era stato differito al 16 marzo il termine stabilito per l'autoliquidazione dei premi, limitatamente all'anno 2001;

Vista la nota del Ministero del lavoro in data 30 gennaio 2001, con la quale è stata rappresentata la necessità che — per esigenze di tesoreria — sia previsto alla scadenza naturale del mese di febbraio, un versamento in acconto;

Preso atto dei risultati dei successivi contatti intervenuti con rappresentanti del Ministero del lavoro e del tesoro;

Visti gli artt. 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che ha disposto l'unificazione dei termini e delle modalità per i pagamenti fiscali e contributivi al giorno 16 del mese di scadenza;

Ritenuta l'opportunità di differire il termine per l'autoliquidazione 2000/2001 al 23 marzo 2001, prevedendo comunque il pagamento, entro il 20 febbraio, di un acconto pari al 60% del versamento dovuto al 16 marzo 2000 in dipendenza dell'autoliquidazione 1999/2000;

Verificata la compatibilità del differimento del termine con le esigenze di liquidità derivanti dalla gestione, ivi compreso l'assolvimento degli impegni assunti in dipendenza del contratto di cessione e cartolarizzazione dei crediti;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1998, n. 48, ed, in particolare, l'art. 10;

Ravvisata l'esigenza di adottare il provvedimento richiesto dai Dicasteri vigilanti prima della prossima seduta del Consiglio dei Ministri, al quale il provvedimento stesso dovrà essere sottoposto per la conforme deliberazione;

Ritenuta l'urgenza di provvedere al riguardo avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1997, già citato;

Delibera

a modifica della precedente deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 dell'11 gennaio 2001, di prorogare al 23 marzo 2001 i termini stabiliti dagli articoli 28 e 44 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, limitatamente all'autoliquidazione 2000/2001, fermo restando che entro il 20 febbraio 2001 dovrà essere corrisposto a titolo di acconto un importo pari al 60% del versamento dovuto al 16 marzo 2000 in dipendenza dell'autoliquidazione 1999/2000.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'emanazione del relativo decreto a norma di legge, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La presente deliberazione sarà altresì sottoposta a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

Il presidente: BILLIA

01A1471

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 2001.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela del vino D.O.C. «Rosso Canosa» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 15 maggio 1999 dal Consorzio tutela del vino D.O.C. «Rosso Canosa», con sede in Canosa di Puglia (Bari), via Lavello n. 1, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 29 dicembre 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela del vino D.O.C. «Rosso Canosa», con sede in Canosa di Puglia (Bari), via Lavello n. 1, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 29 dicembre 2000.

Art. 2.

Il Consorzio tutela del vino D.O.C. «Rosso Canosa» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela del vino D.O.C. «Rosso Canosa» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A1357

DECRETO 7 febbraio 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Carciofo romanesco del Lazio», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come Indicazione Geografica Protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del Carciofo romanesco, con sede in Roma, via Fabio Massimo, 72, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Carciofo romanesco del Lazio», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92, come Indicazione geografica protetta che, tra l'altro, prevede espressamente che i produttori devono assoggettarsi al controllo di un organismo privato autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota prot. n. 60298 del 26 gennaio 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del Carciofo romanesco, intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione «Carciofo romanesco del Lazio» ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, esonerando espressamente lo Stato italiano e per esso il Ministero per le politiche agricole da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione «Carciofo romanesco del Lazio», come Indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Carciofo romanesco del Lazio», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento dell'Indicazione Geografica Protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Carciofo romanesco del Lazio» secondo il disci-

plinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. l, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Carciofo romanesco del Lazio».

Art. 2.

La denominazione «Carciofo romanesco del Lazio» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, allegato *A* al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) 2081/92 che sarà specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Carciofo romanesco del Lazio», come Indicazione geografica protetta, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (I.G.P.) «CARCIOFO ROMANESCO DEL LAZIO».

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Carciofo romanesco del Lazio» è riservata al carciofo (*Cynara scolymus L.*) di tipo romanesco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione

Le cultivar di «Carciofo romanesco del Lazio» da inserire nella piattaforma varietale vengono di seguito descritte:

«CASTELLAMMARE» E RELATIVI CLONI.

a) Caratteristiche morfologiche:

pianta: taglia media o grande, altezza inserzione capolino principale intorno ai cm 30, portamento espanso, attitudine pollonifera media;

foglia: colore verde scuro, inerme, dimensioni grandi, eterofillia media;

capolino principale: sferico, compatto, con caratteristico foro all'apice, dimensioni grandi, brattee esterne di colore verde con sfumature violette, ad apice arrotondato, inciso, inermi. Peduncolo medio o lungo di grosso spessore.

b) Caratteristiche produttive:

capolini per pianta: produzione media circa 6-8 capolini per consumo fresco, 5-8 capolini per utilizzazione conserviera;

epoca di produzione: precoce con inizio gennaio.

«CAMPAGNANO» E RELATIVI CLONI.

a) Caratteristiche morfologiche:

pianta: taglia grande, altezza inserzione capolino principale intorno ai 50 cm, portamento molto espanso, attitudine pollonifera scarsa;

foglia: colore verde cinerino, inerme, dimensioni grandi, eterofillia media;

capolino principale: sferico, compatto con caratteristico foro all'apice, dimensioni molto grandi, brattee esterne con sfumature violette, ad apice arrotondato, inciso, inermi. Peduncolo medio o lungo, di grosso spessore.

b) Caratteristiche produttive:

capolini per piante: produzione media circa 8-10 capolini per pianta per consumo fresco e 4-5 per utilizzazione conserviera;

epoca di produzione: tardiva, con inizio marzo-aprile.

Art. 3.

Zone di produzione

La zona di produzione è limitata ad alcune aree delle province di Viterbo, Roma e Latina, e comprende i comuni di Montalto di Castro, Canino, Tarquinia, Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Campagnano, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Roma, Lariano, Sezze, Priverno, Sermoneta, Pontinia.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine del prodotto

Il carciofo nelle campagne laziali è conosciuto sin da epoca romana, probabilmente già gli etruschi raccoglievano questo prodotto. Nei tempi moderni la coltivazione è praticata in tutte le zone di cui all'art. 3 da oltre 30 a oltre 50 anni in talune zone. Si registrano inoltre sagre dedicate a questo prodotto in varie zone. A Ladispoli da oltre 50 anni viene festeggiato il carciofo romanesco, altre sagre del carciofo romanesco si tengono a Campagnano e Sezze, per citare solo le più importanti.

Il carciofo romanesco si è adattato splendidamente alle condizioni pedoclimatiche laziali aiutato anche dalle caratteristiche ottimali dei terreni dove viene coltivato. Il prodotto si è radicato fortemente nella cultura gastronomica della regione con tantissime ricette e utilizzi culinari e ha assunto negli anni una rilevante importanza economica.

Art. 5.

Metodo di produzione

PREPARAZIONE DEL TERRENO ED IMPIANTO.

Lavorazione principale: ad una profondità di 50-60 cm con aratura o rippatura seguita da una lavorazione superficiale; tale operazione deve essere preceduta dalla distribuzione dei concimi fosfopotassici ed eventualmente del fertilizzante organico.

Data di impianto: da agosto a ottobre.

Distanza di impianto minima e massima da adottare: m 1-1,60 tra le file, m 0,80-1,20 sulla fila.

Analisi del terreno: obbligatorie per nuovi impianti.

IRRIGAZIONE.

Al fine di anticipare il risveglio vegetativo, si possono effettuare interventi irrigui a partire da agosto.

A fine inverno sono consentiti interventi di soccorso solo in concomitanza di condizioni climatiche particolarmente asciutte. In generale, sono sufficienti dai tre ai cinque interventi irrigui di 300-350 mc/ha/turno.

OPERAZIONI COLTURALI.

La dicioccatura può essere manuale o meccanica.

Al fine di reintegrare la sostanza organica nel terreno è obbligatorio lasciare i residui colturali sul terreno previa sminuzzamento e interramento.

Le piante infette da patogeni (*verticillium spp., fusarium e nemotodi galligeni*) devono essere accuratamente allontanate dal campo e bruciate.

La scarducciatura si effettua solitamente tra la seconda e la terza decade di settembre e tra novembre e dicembre.

Per il «Carciofo romanesco del Lazio» viene allevato un solo carduccio per pianta.

Sono vietati i trattamenti con fitoregolatori.

MODALITÀ DI RACCOLTA E RESA PRODUTTIVA.

La raccolta si effettua a mano, scalarmente e con modalità diversa in relazione al tipo di presentazione al mercato (art. 6).

L'epoca di raccolta inizia in gennaio e potrà protrarsi fino a maggio.

DURATA E AVVICENDAMENTO DELLA CARCIOFAIA E CARATTERISTICHE QUALITATIVE.

La permanenza della carciofaia in campo non deve superare i quattro anni, si dovrà inoltre effettuare un avvicendamento triennale.

Il «Carciofo romanesco del Lazio» ad indicazione geografica protetta, all'atto dell'immissione al consumo fresco deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

diametro dei cimaroli non inferiore a centimetri dieci;

diametro dei capolini di primo e secondo ordine non inferiore a centimetri sette;

colore da verde a violetto;

forma di tipo sferico.

Le altre caratteristiche qualitative del prodotto devono rispondere alle «Norme di qualità» previste dal regolamento CEE 58/62 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'esclusione della categoria «2» prevista dalle stesse norme di qualità. Per il consumo locale tradizionale è consentita, esclusivamente all'interno della regione Lazio, la vendita dei cimaroli del «Carciofo romanesco del Lazio» in mazzi da dieci, provvisti di foglie e con gambo anche superiore ai 10 cm di lunghezza (regolamento CEE 448/97 e successive modifiche ed integrazioni), oppure in mazzi di numero non definito a forma di pigna e senza foglie.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La verifica della provenienza del prodotto e del legame con l'ambiente di produzione verrà effettuata dall'organismo di controllo di cui all'art. 7, che gestirà un apposito elenco di produttori dell'I.G.P. «Carciofo romanesco del Lazio».

Art. 7.

Organismo di controllo

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli di cui all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92 sarà effettuato attraverso «Agroqualità» organismo certificatore con sede in Roma, via Montebello n. 8, in conformità alle vigenti norme in materia.

Art. 8.

Etichettatura

Oltre alla denominazione di cui all'art. 1 è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi d'impresa non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nei comuni di cui all'art. 3 e dai quali effettivamente proviene il carciofo con la indicazione geografica protetta.

Il marchio dovrà essere riprodotto così come depositato con una scritta concentrica esterna verde in campo giallo riportante la seguente dicitura: «Carciofo romanesco del Lazio»; e in basso in nero «I.G.P.». Al centro la figura di un capolino di carciofo in campo rosa tendente all'arancio.

Imballaggio: confezioni sigillate ricoperte con rete di plastica o foglio di plastica trasparente.

Il marchio verrà apposto lateralmente nella confezione. Nel caso di vendita in mazzi verrà inserito in una fascia che avvolge gli stessi.

ALLEGATO

Indici colorimetrici

Gli indici colorimetrici del logo sono:

DESCRIZIONE	INDICI COLORIMETRICI PANTONE®
fascia concentrica esterna di colore giallo	PANTONE® yellow
scritta: "carciofo romanesco del Lazio" in colore verde	PANTONE® 357
la scritta i.g.p. di colore nero	PANTONE® black
marchio di forma circolare di colore rosa tendente all'arancio	PANTONE® 217
gambo e foglie 60% verde	PANTONE® 340
gambo e foglie 40% verde	PANTONE® 360
* carciofo quadrante in alto a destra 70% violetto	PANTONE® 266
* carciofo quadrante in alto a destra 10% giallo	PANTONE® 113
* carciofo quadrante in alto a destra 10% verde	PANTONE® 340
* carciofo quadrante in alto a destra 10% arancio	PANTONE® 158
* carciofo quadrante in alto a sinistra 60% violetto	PANTONE® 266
* carciofo quadrante in alto a sinistra 15% arancio	PANTONE® 158
* carciofo quadrante in alto a sinistra 15% giallo	PANTONE® 113
* carciofo quadrante in basso a destra 90% violetto	PANTONE® 266
* carciofo quadrante in basso a destra 10% giallo	PANTONE® 113
* carciofo quadrante in basso a sinistra 50%	PANTONE® 113
* carciofo quadrante in basso a sinistra 40% arancio	PANTONE® 158
*carciofo quadrante in basso a sinistra 10% violetto	PANTONE® 266

. **p.s.** Essendo il carciofo composto da vari colori sfumati, si è preferito dividerlo in quadranti in cui vi è un colore predominante e quindi indicare la porzione della figura interessata con la dizione: quadrante in alto a destra, quadrante in alto a sinistra, quadrante in basso a destra e quadrante in basso a sinistra.
Di seguito sono indicati i colori presenti percentualmente in modo minore.

01A1490

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 31 gennaio 2001.

La progettazione dell'opera pubblica con particolare riferimento ai contenuti del progetto esecutivo. (Art. 16, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni). (Determinazione n. 4/2001).

IL CONSIGLIO

Premesso:

Il comune di Roma ha in corso di realizzazione il nuovo Auditorium, opera di particolare complessità, il cui progetto, elaborato dall'architetto Renzo Piano, prevede soluzioni architettoniche innovative.

Il progetto prevede tre sale destinate alla musica, emergenti da un giardino pensile che ricopre le restanti aree funzionali dell'opera.

In data 23 novembre 2000, presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, è stata tenuta un'audizione per la discussione di alcune questioni relative ai contenuti della progettazione, con particolare riferimento al grado di definizione del progetto esecutivo, come fissato dall'art. 16, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

L'interesse della questione era derivato dall'esame di una segnalazione dell'impresa IRTI, mandataria dell'ATI costituita con l'impresa SAISEB per la partecipazione all'appalto dei lavori di completamento dell'Auditorium, che lamentava presunte irregolarità nella compilazione del progetto esecutivo posto a base di gara, consistenti in un grado di definizione non coerente con quanto richiesto dal predetto art. 16, comma 5.

La società IRTI, contestava inoltre l'accollo in capo all'appaltatore della c.d. cantierizzazione — prevista dal capitolato speciale a base di gara — nella misura in cui, mediante tale prescritto incombente, il comune in pratica trasferiva all'esecutore l'obbligo di rendere esecutivo il progetto, dissimulando tale adempimento con il termine «cantierizzazione». L'esponente si riferiva, in particolare, alla parte del C.S.A. dedicata al «contrasto tra documenti contrattuali» (art. 2.2.2); alla parte relativa alla «verifica del progetto e sua cantierizzazione» (art. 2.3.2 *sub* 3.2. laddove, fra l'altro, è stabilito che l'appaltatore dà atto che — attraverso la cantierizzazione del progetto — si assume la piena responsabilità tecnica del progetto ...); alla parte dedicata ai «termini ultimi totali per la cantierizzazione degli elaborati complementari della cantierizzazione del progetto», in cui si stabilisce che costituiscono «elaborati complementari della cantierizzazione ... sia quelli rappresentativi dei dettagli costruttivi delle lavorazioni relative ai completamenti edili, alle strutture, agli impianti ...».

La segnalazione traeva origine dalla licitazione privata avviata dal comune di Roma per l'appalto dei lavori di completamento dell'Auditorium, a cui l'esponente aveva manifestato la volontà di partecipare. Il nuovo appalto si era reso necessario, per la parte non eseguita, a seguito della rescissione in danno del precedente contratto a suo tempo stipulato con l'ATI Gepco-Salc, inadempiente, secondo la stazione appaltante, alle obbligazioni contrattuali soprattutto in ordine alla realizzazione degli elaborati di cantierizzazione posti dagli articoli 2.3.4 e seguenti del capitolato speciale a carico dell'appaltatore.

A seguito della disposta risoluzione, il raggruppamento citava in giudizio il comune dinanzi al tribunale civile di Roma chiedendo il risarcimento del danno per colpa dell'amministrazione.

In conseguenza della risoluzione del rapporto, l'amministrazione attivava le procedure per il riappalto delle opere sulla base di un progetto di completamento redatto in ragione anche dell'accertamento tecnico preventivo disposto dal tribunale di Roma, su richiesta dell'appaltatore, mediante la redazione dello stato di consistenza dei lavori realizzati e dei materiali presenti in cantiere.

Il progetto di completamento posto a base dell'appalto rimaneva sostanzialmente invariato rispetto a quello originario così come rimanevano immutate le condizioni tecnico-economiche di realizzazione dell'intervento, mentre veniva aggiornato il capitolato speciale limitatamente agli aspetti connessi al frazionamento dell'opera ed alle normative intervenute successivamente alla stesura del progetto iniziale, in particolare la legge n. 415/1998, nonché quella relativa alla sicurezza dei cantieri.

La procedura concorsuale, esperita prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento generale sui lavori pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, si concludeva con l'aggiudicazione all'impresa Impregilo per l'importo di Lire 129 mld circa.

I lavori sono in corso d'esecuzione.

Considerato:

Le questioni sollevate dall'esponente e discusse in sede di audizione ruotano sostanzialmente intorno al

concetto di cantierabilità, e quindi alla definizione di progetto esecutivo e alla connessa tematica relativa all'ampiezza dei compiti dell'appaltatore che nella fase esecutiva deve tradurre gli elaborati tecnici progettuali non come *nudus minister*, bensì conservando la sua qualità imprenditoriale di soggetto che con gestione a proprio rischio organizza in autonomia i fattori produttivi.

Giova dunque richiamare alcune regole in tema di progettazione, tenendo conto soprattutto delle importanti novità introdotte dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche.

È noto che la legge quadro sui lavori pubblici, avente natura di legge ordinaria, non costituisce mero recepimento di direttive comunitarie bensì si configura come regolamentazione generale ed unitaria nella materia dei lavori di qualunque importo in una prospettiva di riforma organica nel rispetto dei principi del diritto comunitario.

In tale mutato quadro normativo, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 482/1995, l'attività di progettazione prevista dall'art. 16 della citata legge n. 109 si pone come cardine fondamentale della riforma ed il progetto — risultato finale di tale attività — assume un ruolo decisivo ed una posizione di effettiva centralità nel procedimento di realizzazione delle opere pubbliche.

Il progetto, infatti, parte integrante del contratto, costituisce il contenuto dell'appalto ed identifica l'obbligazione posta a carico dell'appaltatore.

La progettazione peraltro si correla con altri aspetti quali la programmazione, i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici, le varianti, le garanzie, gli espropri, i piani di sicurezza in un contesto di reciproca influenza, dominato dall'esigenza della chiarezza, fin dall'inizio, dei costi e delle finalità che si intendono raggiungere.

Prima della legge n. 109, la normativa sulla progettazione, invero alquanto risalente, era contenuta in vari contesti normativi (tra cui in particolare il decreto ministeriale lavori pubblici 29 maggio 1895, modificato con decreto provvisorio del Capo dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, il regio decreto n. 422/1923, per la progettazione delle opere di competenza statale, il regio decreto n. 383/1934, per la progettazione degli enti locali).

Il quadro normativo in materia, con il passare del tempo diveniva inadeguato rispetto a nuove esigenze ad esempio in tema di tutela ambientale, di difesa del suolo, di sicurezza dei cantieri, di pianificazione urbanista e non offriva più un contesto compiuto ed organico.

In precedenza il livello di progettazione si distingueva normativamente nel progetto di massima e in quello esecutivo e non era sancito l'obbligo di redigere sempre il progetto di massima, stante la discrezionalità, ampiamente utilizzata, di redigere soltanto quello esecutivo, salvo poi verificarne l'effettivo contenuto.

Si può dunque affermare che in passato la progettazione era imperniata su un sistema bipartito, mentre il contenuto dei due livelli di progettazione (di massima ed esecutiva) non era precisamente determinato e, d'altra parte, era lasciata all'amministrazione la scelta di ricorrere all'apporto tecnico esterno per speciali lavori mediante il sistema dell'appalto concorso; dal che, il consolidarsi di una prassi caratterizzata, in generale, da un eccessivo ricorso alle varianti in corso d'opera, con la conseguenza che l'opera finale era spesso ben diversa dalla sua, peraltro, generica, configurazione iniziale, con dilatazione del costo effettivo e del tempo di realizzazione.

Proprio su tali aspetti la nuova legge sui lavori pubblici ha profondamente inciso capovolgendo il sistema, dettando nuove e precise regole e ponendo un legame di interdipendenza con gli altri istituti che fanno parte dell'appalto di opera pubblica, a cui prima si è fatto cenno.

In particolare e brevemente si ricorda che, alla luce del citato art. 16, oggi la progettazione si distingue, come in molti Paesi dell'Unione europea, in tre livelli, denominati: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli di progettazione devono tra loro necessariamente interagire secondo uno sviluppo di definizione e di approfondimento progressivo e senza soluzione di continuità. È fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento (art. 16, comma 2, della legge n. 109/1994 e art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) — soggetta a motivazione — di integrare ovvero modificare il contenuto dei singoli livelli di progettazione, compresa la possibilità di ridurre il numero e il peso delle prescrizioni che i commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della legge n. 109/1994 e degli articoli da 15 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 stabiliscono, in modo distinto, per ogni ambito progettuale, nonché di ridurre, in casi particolari, anche il numero dei livelli progettuali.

Detta ultima disposizione, giova precisare, non può però riguardare il livello «esecutivo», in quanto questo costituisce la base per la materiale esecuzione dell'intervento.

Tutta l'attività di progettazione — che di per sé costituisce un vero e proprio procedimento amministrativo a forte valenza tecnica e contemporaneamente si pone, rispetto alla complessa procedura di realizzazione delle opere pubbliche, come sub-procedimento, a cui è preposto il responsabile del procedimento — deve necessariamente osservare un percorso predeterminato dal legislatore ed ogni fase di approfondimento presuppone che sia esaurita la precedente in un contesto logico e temporale progressivamente ben cadenzato, dove le

scelte e decisioni assunte non possono essere smentite nel livello successivo, tranne la (residuale) possibilità di rivedere sulla base di precise ed obiettive esigenze le scelte compiute nella fase progettuale precedente.

Si può dunque ora affermare che l'attività di progettazione dei lavori pubblici si articola in un sistema tripartito in un quadro tendenzialmente rigido in cui la discrezionalità dell'amministrazione è ben delimitata e le stesse scelte tecniche progettuali si collocano in ambiti precisati e si snodano all'interno di un percorso normativo che il legislatore ha tracciato sia nell'art. 16 più volte citato che in sede di delegificazione con l'approvazione del regolamento generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, dedicando l'intero capo II del titolo III, articoli 15-49, in vigore dal 28 luglio 2000.

A differenza che nel passato, l'inizio dell'attività progettuale delle opere pubbliche coincide necessariamente con la redazione del documento preliminare alla progettazione (art. 15, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) a cui segue prima il progetto preliminare, e — dopo l'inserimento dell'opera nell'elenco annuale delle opere programmate ex art. 14, comma 6, della legge n. 109/1994 — la progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva), complessa operazione tecnico-amministrativa finalizzata al massimo livello di approfondimento possibile, in modo che sia definito ed identificato ogni elemento progettuale in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità. Il progetto esecutivo, nell'attuale significazione, deve comprendere tutti gli aspetti che sono necessari per la realizzazione dell'opera (Cassazione 3 novembre 1981, n. 5786, 2 febbraio 1980, n. 736, 2 aprile 1977, n. 1245, 10 marzo, n. 692, 5 settembre 1970, n. 1225).

Tutta l'attività progettuale rientra di norma nei compiti ed attribuzioni della stazione appaltante tranne che nei seguenti casi, nei quali — a certe condizioni normativamente previste — la progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva) compete all'impresa concorrente ovvero all'aggiudicatario: *a)* appalto concorso; *b)* concessione di costruzione e gestione; *c)* appalto integrato; *d)* lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

Tranne che per i lavori di manutenzione e per gli scavi archeologici, tutte le opere pubbliche non possono avere inizio se non quando sia stato redatto il progetto esecutivo e non sia intervenuta l'approvazione da parte dell'amministrazione. Da ciò il principio secondo cui il progetto esecutivo è condizione indispensabile per l'esecuzione lavori (art. 19, comma 5-*bis*, della legge n. 109/1994).

Il quadro delle nuove regole precedentemente delineato, che ha sostanzialmente sancito nel dettaglio l'effettivo contenuto dell'attività progettuale a carico dell'amministrazione e il corrispondente limite che demarca gli obblighi di quest'ultima e quelli dell'appaltatore, non esclude la possibilità di introdurre modifiche, né la qualità esecutiva del progetto è, di per sé, un ostacolo assoluto al maggior dettaglio degli elaborati progettuali, quando ciò si rilevi necessario od utile, anche in rapporto alle specifiche tecnologie che può offrire l'impresa. Ma ciò in limiti precisi che saranno di seguito indicati.

Una conferma indiretta si ricava dall'art. 25, terzo comma, prima parte, laddove è previsto che il direttore lavori introduca modifiche per risolvere aspetti di dettaglio.

Nè, sotto il profilo in esame, appare irrilevante la qualità dell'appaltatore come esecutore qualificato e non come *nudus minister*, e cioè come mero esecutore materiale, perché si svilirebbe l'apporto che discende dalle necessarie valutazioni che autonomamente l'impresa è tenuta a fare dei dati in base ai quali realizzare l'opera (vedere oneri di collaborazione con l'esecuzione dei lavori).

Il principio civilistico della diligenza professionale (art. 1176, comma 2, del codice civile), la natura imprenditoriale che ogni soggetto esecutore riveste (ex art. 2082 codice civile), il grado di specializzazione tecnica che l'attività di costruzione richiede ed il necessario possesso di significativi requisiti di idoneità tecnica, organizzativa e finanziaria (qualificazione), consentono all'appaltatore di interloquire con la stazione appaltante, ma nel rispetto delle previsioni del progetto esecutivo come documento compiutamente definito dall'amministrazione e da essa approvato, e che, ordinariamente, le imprese concorrenti conoscono in sede di gara.

Orbene, per quanto precede, si può, in primo luogo, affermare che il progetto esecutivo, in coerenza con i livelli di progettazione precedenti, deve necessariamente fornire una chiara rappresentazione, in relazione a qualunque opera da realizzare, di tutte le caratteristiche dimensionali e tipologiche e di ogni sua componente con un grado di definizione e di dettaglio che sia il maggiore possibile.

In tal senso l'art. 35 del nuovo regolamento n. 554/1999 definisce il progetto esecutivo come «la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni», con la conseguenza che esso di norma costituisce uno strumento operativo direttamente utilizzabile in cantiere per l'esecuzione dei lavori.

Fermo restando che i particolari costruttivi devono far parte del progetto esecutivo e non possono essere rinviati alla fase esecutiva e rimessi a carico dell'appaltatore, occorre tenere conto che taluni elementi costruttivi, non espressamente descritti nel progetto esecutivo, possono essere desunti dalla lettura coordinata del complesso degli elaborati; oppure una migliore definizione può aversi in corso d'opera a cura della direzione

dei lavori. Altre volte si tratta di elementi non espressamente descritti, ma da dimensionare in sede di dettaglio costruttivo per gli inevitabili adattamenti di cantiere in concreto necessari.

Sulla base di quanto da ultimo indicato non risulta oggi ammissibile prevedere a carico dell'impresa la possibile modifica del progetto ovvero l'assunzione della piena responsabilità tecnica dell'esecuzione quale che sia la effettività esecutiva del progetto.

Inoltre, è possibile prospettare che, in progetti caratterizzati da una notevole complessità tecnica, anche in relazione alla articolata conformazione architettonica non modulare dell'opera ed in cui può sussistere un inevitabile margine di relativa approssimazione nella completezza della rappresentazione progettuale, ove non si ricorra a procedure diverse quale l'appalto concorso o l'appalto integrato, l'amministrazione — in base alla norma che attribuisce alla potestà del direttore dei lavori di fornire in corso d'opera le istruzioni necessarie alla perfetta realizzazione anche mediante la risoluzione di aspetti di dettaglio in relazione a circostanze contingenti — possa prevedere, nell'atto di conferimento dell'incarico di progettazione a terzi, l'impegno del progettista a collaborare alle integrazioni di dettaglio che emergessero, secondo la direzione lavori, come necessarie in sede esecutiva.

Tutto ciò con il risultato di evitare maggiori oneri e di far rimanere il costo della progettazione e quello della esecuzione nei limiti originari.

In base a quanto ora precisato può chiarirsi il significato e la portata che assume la cosiddetta «cantierizzazione» che, eventualmente, venga indicata nel capitolato speciale di appalto e negli altri atti contrattuali come attività posta a carico dell'appaltatore.

La «cantierizzazione» è un termine, ormai, di uso comune. Essa non può certo consistere nel completamento del progetto esecutivo il quale non deve, in base alle nuove norme, risultare tale da rendere necessari ulteriori livelli progettuali in senso proprio, né implicare attività progettuale destinata a colmare lacune eventualmente presenti nel progetto esecutivo, ma deve intendersi come produzione di quella documentazione che l'esecutore elabora per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, cioè, l'attività propria dell'impresa che ha piena competenza nel determinare la organizzazione dei lavori.

Rientrano, pertanto, fra gli oneri ed i compiti a carico dell'appaltatore esclusivamente quelli relativi all'organizzazione delle attività costruttive e alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti.

Nella pratica ciò si verifica, per esempio, nel caso di impiego di manufatti prefabbricati, prodotti in serie. Infatti, il progettista è responsabile essenzialmente dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti (art. 9, ultimo comma, della legge 5 novembre 1971, n. 1086), mentre il relativo dimensionamento e calcolo rientra principalmente tra i compiti del produttore.

D'altra parte, la scelta delle ditte fornitrici dei prodotti prefabbricati deve essere riservata all'appaltatore e non può essere predefinita, se non violando le norme di mercato, e gli elaborati redatti in ragione delle caratteristiche specifiche del prodotto prefabbricato, sovente soggetto ad omologazione, sono appunto il frutto di attività di «cantierizzazione».

Anche nel caso delle forniture e posa in opera di macchine o parti di impianto, l'appaltatore redige elaborati di «cantierizzazione», in aggiunta a quelli progettuali, in relazione ai prodotti industriali prescelti sulla base delle specifiche tecniche previste nel progetto esecutivo; ad esempio, nel caso di impianti tecnologici, il compito del progettista è quello di individuare le caratteristiche prestazionali dell'impianto ma non il marchio e le conseguenti specifiche condizioni di posa in opera che tengano conto delle esigenze di ingresso ed uscita delle canalizzazioni e dei collegamenti che determinano, in generale, anche la predisposizione degli alloggiamenti e dei fori nelle strutture e nelle pareti murarie.

Per le svolte considerazioni è da ritenere che la «cantierizzazione» costituisca la redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il progetto e l'esecuzione, consentendo di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dell'esecutore. In sostanza la stessa costituisce l'insieme di quelle attività e relativi documenti (piani operativi, piani di approvvigionamento e calcoli e grafici delle opere provvisionali) che l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 non prevede facciano parte del progetto esecutivo.

Roma, 31 gennaio 2001

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

01A1446

ATTI DI REGOLAZIONE 31 gennaio 2001.

Appalti di forniture e appalti di lavori. (Atto di regolazione n. 5/2001).

IL CONSIGLIO

Con nota del 7 giugno 2000, inviata per conoscenza a questa Autorità di vigilanza, l'Associazione nazionale costruttori di impianti (Assistal) segnalava che, in un bando di gara riguardante lo stabilimento della Nuova manifattura tabacchi di Lucca, l'Ente tabacchi italiani aveva fatto riferimento alla normativa concernente gli appalti pubblici di fornitura e non a quella relativa agli

appalti per lavori che era, invece, quella aderente al contenuto del bando. Dalla descrizione dell'oggetto dell'appalto si sarebbe evinto, infatti, che l'attività di «progettazione e installazione» di impianti vari (elettrici, di condizionamento, termici ed altri, tutti riconducibili alla categoria OG11), che ne costituiva il principale contenuto, identificava una «attività di costruzione .... di opere e di impianti» che rientra nell'ambito oggettivo (art. 2) di applicazione della legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Indiretta conferma sarebbe anche derivata dal fatto che erano stati individuati alcuni requisiti di partecipazione propri dei tipi di gare relativi ai lavori.

Richiesto di fornire chiarimenti, l'Ente tabacchi, con nota pervenuta il 26 giugno 2000, precisava che l'appalto in questione non rientrava nell'ambito di applicazione della legge quadro sui lavori pubblici, dal momento che concerneva prevalentemente la fornitura di macchinari realizzati da produttori secondo consolidati standard di progettazione, aggiungendo che, tuttavia, al fine di assicurare la trasparenza e la *par condicio* tra i concorrenti, era stato previsto che i partecipanti alla gara possedessero determinati requisiti di qualificazione.

Stante la rilevanza generale della questione prospettata, in quanto relativa alla individuazione della disciplina pubblicistica applicabile ai contratti implicanti pluralità eterogenee di prestazioni, il consiglio della Autorità decideva di procedere ad una audizione delle parti e delle rappresentanze delle categorie interessate al cui esito, stralciata la questione relativa alla natura dell'Ente tabacchi e conseguentemente alla sua assoggettabilità alla normativa sull'evidenza pubblica, adottava il seguente.

Atto di regolazione

In base al disposto di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 109/1994, rientrano nell'ambito di applicazione della legge quadro in materia di lavori pubblici tutte le attività, qualunque ne sia il valore, inerenti a beni o impianti che si concretino in una rielaborazione o trasformazione della materia; ne restano, invece, escluse, ai sensi anche dell'art. 1 del decreto legislativo n. 358/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 402/1998, le attività di posa in opera o di mera installazione di beni o di impianti che formano oggetto di un contratto di fornitura, a meno che i lavori non assumano rilievo economico superiore al 50% dell'importo complessivo del contratto.

Ed è stato sottolineato in giurisprudenza che la differenza tra il contratto d'appalto e quello di compravendita (che costituisce il presupposto della fornitura) si desume dalla prevalenza, non solo quantitativa, ma soprattutto funzionale, secondo l'intenzione dei contraenti, della fornitura della materia (vendita) ovvero della prestazione relativa al lavoro (appalto d'opera). Con la conseguenza che «quando l'interesse del committente non sia tanto quello di ottenere la proprietà di un determinato impianto, quanto quello di installarlo in un complesso immobiliare a cura del fornitore, e correlativamente l'impegno di quest'ultimo sia essenzialmente quello di collocare l'impianto funzionante in un determinato complesso di opere (come avviene per qualsiasi impianto di cui si chieda l'istallazione durante la costruzione di un'opera edilizia), si ha un contratto di appalto d'opera, e non un contratto di compravendita «implicante una mera fornitura» di beni» (Cons. St., sez. V, 2 aprile 1996, n. 375). Sempre in giurisprudenza, è stato anche ritenuto che «il negozio misto nel quale siano presenti gli elementi della compravendita e dell'appalto, deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto i cui elementi costitutivi debbono considerarsi prevalenti, salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente, dovendosi in tal caso procedere, nel rispetto dell'autonomia contrattuale (art. 1322, del codice civile), al criterio della integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto» (Cass. Civ., sez. II, 2 dicembre 1997, n. 12199).

È pacifico che, nel caso in cui si abbia prestazione di lavoro e istallazione di impianti che portino ad una modificazione strutturale o funzionale di un bene ed in ogni caso in cui è configurabile una delle attività di cui alle declaratorie dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, la funzione caratterizzante da riconoscere al contratto è da individuare nella realizzazione dell'opera, del lavoro pubblico, che costituiscono, quindi, l'oggetto principale del contratto medesimo. Questa interpretazione che si basa, appunto, su un criterio funzionale, consente di rendere caso prospettato per *absurdum* quello che discenderebbe da diversa soluzione e secondo cui, siccome, in ogni costruzione edilizia le forniture (calcestruzzo, mattoni, travi, componenti ed altro) sono di valore economico prevalente rispetto agli oneri di lavorazione, si potrebbe ipotizzare che esse acquistino valenza di autonoma prestazione che allora si affianca a quella concernente i lavori e fa qualificare il contratto come di fornitura.

Viceversa, è da ritenere che, anche se economicamente di valore superiore alla prestazione di lavoro, la fornitura sia funzionalmente subvalente e come tale è applicabile la disciplina giuridica riguardante il lavoro al relativo contratto.

A questa stessa conclusione deve pervenirsi anche nel caso, come quello in esame, di contratto implicante, oltre alla fornitura di impianti, anche prestazioni di lavoro, che ineriscano ad una opera di ingegneria civile

con i necessari adattamenti della stessa. Ai fini della individuazione della normativa applicabile, occorre sempre fare riferimento al criterio basato sulla valutazione della prevalenza funzionale delle rispettive prestazioni. Ciò nel senso che quando l'impianto è funzionale, oltre che alla realizzazione, anche a modificazione di un'opera di ingegneria civile si applica la normativa dei lavori pubblici quale sia l'importo economico della fornitura e del lavoro. È configurabile un contratto di fornitura con posa in opera nel caso in cui con il contratto di fornitura, si intenda conseguire una prestazione avente per oggetto una merce, un prodotto, che autonomamente soddisfano il bisogno per loro stessa natura. In questo caso gli eventuali lavori di posa e installazione del bene fornito sono di carattere accessorio e strumentale rispetto all'uso dello stesso. Si applicano allora le loro disposizioni sui contratti di fornitura fra stazione appaltante e impresa e non la normativa sui lavori pubblici.

Senonché, il legislatore ha voluto che anche nei casi in cui si abbia fornitura e mera prestazione accessoria di lavoro occorra ugualmente applicare la normativa di cui alla legge quadro in materia di lavori pubblici quando il costo della mano d'opera assume rilevanza economica prevalente. Il legislatore nazionale ha, cioè, provveduto ad integrare il criterio dell'accessorietà, sulla cui base va disposta, come nella normativa comunitaria, la qualificazione del contratto, con quello della prevalenza economica della prestazione lavoro.

Conclusivamente, è da ritenere che quando opere e impianti vanno inseriti in un organismo di ingegneria civile, commerciale, industriale, ecc. non è consentito dare rilievo alle forniture, anche se di valore superiore al 50%. Ciò in quanto in ogni appalto di lavori vi è una componente, talora economicamente prevalente, di forniture ma detto appalto non muta natura quando l'opera si realizza o si modifica per consentire un'attività che costituisce finalità della iniziativa della pubblica amministrazione.

Viceversa, nei casi di forniture e lavori, congiuntamente presenti in un contratto finalizzato alla fornitura mentre i lavori acquistano la funzione di componente accessoria, è applicabile la disciplina dei contratti i fornitura, con il correttivo dato dalla regola, sopra indicata e per cui nei casi di incidenza percentuale maggioritaria della componente lavoro pur trattandosi di forniture si applicano le norme sulla esecuzione di lavori pubblici.

Roma, 31 gennaio 2001

Il presidente: GARRI

01A1447

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 24 gennaio 2001.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2000.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998, sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'U.I.C. sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del S.E.B.C. e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di dicembre 2000, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4262,25	0,454
ALBANIA	Lek	47	ALL	130,35	14,855
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	65,6619	29,497
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	14,06540	138,0540
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,42275	799,555
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,60619	1206,027
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,36489	575,680
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	0,897316	2158,794
ARMENIA	Dram	246	AMD	497,768	3,891
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,60619	1206,027
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,64223	1179,200
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4089,96	0,473
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,897316	2158,794
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,338265	5726,547
BANGLADESH	Taka	174	BDT	48,2498	40,147
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,80361	1074,044
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,79383	1079,902
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,897316	2158,794
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	41,3649	46,832
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	991422	0,001
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	236	BYB	1061,4	1,826
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	5,69775	340,007
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
BOTSWANA	Pula	171	BWP	4,86352	398,225
BRASILE	Real	234	BRL	1,76161	1099,545
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,55826	1243,014
BULGARIA	Lev	45	BGL	1952,03	0,991
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,95203	991,929
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	709,292	2,731
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3450,12	0,561
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,36791	1415,909
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	110,606	17,507
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,739642	2619,065
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	34,8341	55,586

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CILE	Peso Cileno	29	CLP	500,715	3,868
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,42765	260,798
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,572702	3380,940
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	1908,14	1,015
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	42,6225	45,448
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	1,97409	981,271
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1089,59	1,779
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	286,976	6,750
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,5806	255,425
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	20,6383	93,860
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,45801	259,623
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,42275	799,555
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	14,0567	137,811
ECUADOR	Sucre	76	ECS	-	-
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	3,43952	563,266
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	7,84459	246,938
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,29559	587,791
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,56936	226,052
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,45252	259,940
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,613421	3156,945
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	1,99304	971,682
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	44,8048	43,237
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,693434	2793,012
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	13,0767	148,303
GEORGIA	Lari	230	GEL	1,77808	1089,424
GHANA	Cedi	111	GHC	6077,23	0,319
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	40,0811	48,372
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	100,615	19,261
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,613421	3156,945
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	159,47	12,147
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,636067	3045,446
GRECIA	Dracma Greca *	30	GRD	340,703	5,683
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,42275	799,555
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,108	272,537
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1685,51	1,149

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	161,216	12,017
HAITI	Gourde	151	HTG	20,1761	96,033
HONDURAS	Lempira	118	HNL	13,5821	142,630
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	6,99817	276,804
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	41,3649	46,832
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	8456,55	0,229
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	2691,95	0,719
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	1570,30	1,233
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	77,2974	25,052
ISRAELE	Shekel	203	ILS	3,65974	529,242
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	11,4244	170,400
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	129,83	14,921
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	70,5213	27,464
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	44,1011	43,915
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,275036	7043,041
LAOS	Kip	154	LAK	6817,74	0,284
LESOTHO	Loti	172	LSL	6,86023	282,318
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,559721	3460,241
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1352,87	1,431
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	0,897316	2158,794
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	0,403790	4797,327
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,58885	539,760
MACAO	Pataca	156	MOP	7,20811	268,742
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	62,9314	30,777
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	5715,56	0,338
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	71,4092	27,128
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,40936	568,177
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	10,5512	183,596
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,401968	4817,271
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	9,70166	199,605
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	227,74100	8,506
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	24,2188	79,989
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	8,48325	228,427
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	11,0901	174,674
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	984,353	1,967
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	14867,3	0,130
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	5,60822	345,407
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	6,86023	282,318
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	66,9895	28,915

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	11,548	167,754
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
NIGERIA	Naira	81	NGN	100,686	19,247
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	8,13345	238,074
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,09054	926,239
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,345125	5612,686
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	51,9964	37,256
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,897316	2158,794
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	2,71738	713,227
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3179,46	0,609
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,15739	613,510
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3,87442	499,795
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,26602	593,110
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,613421	3156,945
ROMANIA	Leu *	131	ROL	22938,5	0,084
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	25,1672	76,994
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	322,161	6,012
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,27293	453,347
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,02641	640,061
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,613421	3156,945
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	2144,58	0,903
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,57278	347,663
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1601,25	1,210
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,55804	1243,175
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	40,3831	47,968
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	43,5514	44,460
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	213,0077	9,090
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2350,96	0,823
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	72,1106	26,864
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,42275	799,555
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,42275	799,555
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,42275	799,555
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,897316	2158,794
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	6,86023	282,318
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	239,258	8,097
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	880,266	2,200
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	8,66221	223,564
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,51366	1279,225
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	6,86023	282,318
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	1974,09	0,981

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	28,6643	67,582
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	717,976	2,698
THAILANDIA	Baht	73	THB	38,7824	49,936
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1,69188	1145,119
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,64491	343,167
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,27604	1517,493
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	608514	0,003
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4666,04	0,415
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4,87604	397,276
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1636,09	1,184
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	264,946	7,308
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	11,4662	168,954
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	230,016	9,874
VANUATU	Vatu	208	VUV	126,787	15,279
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	651,325	2,974
VIETNAM	Dong	145	VND	12472,7	0,155
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	147,549	13,128
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	3832,22	0,507
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	49,3636	39,242

* Cambi di riferimento rilevti a titolo indicativo nell'ambito del sistema europeo banche centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia.

N.B.: I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

Il direttore centrale: BUSA

01A1165

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 6 febbraio 2001, n. **6.**

Circolare concernente il «Patto di stabilità interno» per l'anno 2001 per le province e i comuni. Art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Alle Province

Ai Comuni

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Alla Cassa depositi e prestiti

PREMESSA.

Com'è noto, l'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha delineato per il 2001 delle regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni per far concorrere tali autonomie alla politica di risanamento della finanza pubblica; in proposito sono state modificate alcune delle disposizioni contenute nell'art. 28, comma 1, della legge n. 448 del 1998, come modificato dall'art. 30, comma 1, della legge n. 488 del 1999 concernenti il «patto di stabilità interno».

Le maggiori innovazioni, rispetto alla normativa precedente, interessanti le province e i comuni possono così riassumersi:

a) ridefinizione del metodo di calcolo del saldo programmatico per l'anno 2001 (art. 53, comma 1, lettera *a)*;

b) esclusione dal calcolo del saldo finanziario delle entrate e delle spese correlate con modifiche legislative (art. 53, comma 1, lettera *c)*;

c) esclusione dal «patto di stabilità interno» dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a partire dal 2001 (art. 53, commi 4 e 7).

Nel fornire interpretazioni in linea con la *«ratio»* del legislatore, si impartiscono direttive per ciascuno dei punti sopra indicati.

A. RIDEFINIZIONE DEL METODO DI CALCOLO PER IL SALDO PROGRAMMATICO 2001.

L'art. 53, comma 1, lettera *a),* modifica, semplificandole, le modalità per il calcolo del saldo programmatico a cui pervenire nell'anno 2001: si deve, infatti, prendere a riferimento il saldo finanziario dell'esercizio 1999 e aumentarlo o diminuirlo del 3 per cento, a seconda che tale saldo sia, rispettivamente, negativo o positivo.

Circa il computo del saldo programmatico 2001, gli enti locali dovranno procedere nel seguente modo:

A.1 *Determinazione del saldo finanziario dell'esercizio 1999.*

Come disposto dal comma 1, lettera *a),* dell'art. 53, le province e i comuni devono approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione (si veda in merito il chiarimento di cui al successivo punto D.1), i prospetti dimostrativi del computo dei saldi finanziari 1999 e 2001 rilevanti ai fini del «patto di stabilità interno», distintamente per le gestioni di cassa e di competenza.

Tali prospetti, predisposti dagli enti, dovranno riportare le indicazioni di tutte le voci necessarie per il computo del saldo finanziario contenute negli allegati C, D o E (a seconda della classe di popolazione di riferimento) alla circolare dello scrivente n. 4 del 4 febbraio 2000, opportunamente aggiornati nell'indicazione degli anni di riferimento dei dati posti a confronto (dati relativi agli esercizi 1999 e 2001).

Per la compilazione di tali prospetti restano valide le indicazioni di cui all'allegato n. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° agosto 2000. Peraltro, nella determinazione delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità, dovrà tenersi conto anche delle indicazioni in merito alle entrate e spese correlate con modifiche legislative, di cui al comma 1, lettera *c),* dell'art. 53, meglio specificate al successivo punto B.

Il saldo finanziario dell'esercizio 1999 (lettera «S» colonna 1999 - degli allegati C, D o E) da utilizzare per la determinazione del saldo programmatico 2001 dovrà determinarsi sulla base di tali prospetti, opportunamente rettificati, come sopra indicato, per tener conto delle modifiche legislative, sia per la gestione di cassa che per la gestione di competenza.

A.2 *Calcolo del saldo programmatico 2001.*

Tale saldo deve essere pari:

per gli enti con saldo finanziario 1999 negativo, al saldo finanziario 1999 (di cui al precedente punto A.1) aumentato del 3 per cento;

per gli enti con saldo finanziario 1999 positivo, al saldo finanziario 1999 (di cui al precedente punto A.1) diminuito del 3 per cento.

A.3 *Dati di cassa.*

Come previsto dal comma 1, lettera *a),* dell'art. 53, i dati di cassa per l'anno 1999 dovranno essere ricostruiti sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001, invece, dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio, la cui individuazione è rimessa, in mancanza di precisi riferimenti normativi, al singolo ente (ad esempio: potrebbe essere utilizzata, per le entrate, una ripartizione in categorie e, per le spese, in aggregati significativi).

A.4 *Dati di competenza.*

Come previsto dal comma 1, lettera *a),* dell'art. 53, i dati di competenza per gli anni 1999 e 2001 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale.

Al riguardo, si sottolinea che, in alcuni casi, il riferimento alle previsioni iniziali del bilancio 1999 potrebbe non consentire un confronto omogeneo con la situazione finanziaria reale in quanto, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, molti enti non hanno tenuto conto di alcune poste, perché non in grado di valutarne gli effetti finanziari: tipico è l'esempio, per le province, dell'iscrizione o meno nel bilancio di previsione iniziale 1999 degli stanziamenti per l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile. In questo caso, o in tipologie simili, la normativa deve comunque interpretarsi nel confronto tra informazioni quanto più possibile omogenee ricorrendo, ove necessario, al dato degli stanziamenti così come determinati da ulteriori variazioni di bilancio.

B. ESCLUSIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRELATE CON MODIFICHE LEGISLATIVE.

L'art. 53, comma 1, lettera *c)*, stabilisce che nel confronto tra i saldi 1999 e 2001 non siano computate entrate e spese per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono citare per tali fattispecie:

le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRAP, in applicazione dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

le maggiori entrate per le province e per i comuni derivanti dall'addizionale sui consumi di energia elettrica, in applicazione dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

le spese per le retribuzioni del personale A.T.A., il cui onere è stato assunto a carico del bilancio statale in applicazione della legge 3 maggio 1999, n. 124;

gli oneri previsti per l'esercizio delle funzioni svolte in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e le risorse finanziarie individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi della predetta legge n. 59 del 1997 e dei conseguenti decreti legislativi.

In considerazione del fatto che tali poste trovano una sostanziale corrispondenza nella definizione data per le entrate e le spese che rivestono carattere di eccezionalità (definizione rilevabile al punto 1.3. del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° agosto 2000, in cui «non si dovrà far riferimento a tutte quelle risorse e a quegli interventi che presentano il carattere della continuità») si ritiene che le entrate e le spese di cui alla lettera *c)* del comma 1 del predetto art. 53, da non considerare ai fini del computo del saldo programmatico 2001, possano essere inserite, rispettivamente, alle lettere «L» e «Q» degli allegati C, D o E relativi al monitoraggio del «patto di stabilità interno».

C. ESCLUSIONE DAL «PATTO DI STABILITÀ INTERNO» DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI, A PARTIRE DAL 2001.

Il Parlamento, in fase di approvazione della legge finanziaria 2001, ha stabilito, all'art. 53, comma 4, che le regole di calcolo del saldo finanziario 2001, di cui alla precedente lettera A, non si applichino ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Tale disposizione va, però, integrata con quella stabilita dal comma 7 dello stesso art. 53, in cui si prevede che non è più applicabile il criterio di calcolo dei saldi programmatici 2001, 2002 e 2003 previsto dal comma 1 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000).

Pertanto, dal combinato disposto dei due commi citati deriva che, a partire dal 2001, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non sono più soggetti alle disposizioni riguardanti l'obiettivo della riduzione del disavanzo rilevante ai fini del «patto di stabilità interno». Restano, invece, in vigore le disposizioni di cui all'art. 28, comma 3, della legge n. 448 del 1998 relative all'obiettivo di riduzione del rapporto debito/PIL e all'estinzione anticipata dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti.

Si ribadisce, inoltre, che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono comunque tenuti, qualora non abbiano già provveduto, all'invio dell'allegato E alla circolare n. 4 del 4 febbraio 2000, contenente le riscossioni e i pagamenti al 31 dicembre 1999 e 2000, agli uffici delle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

D. ULTERIORI DISPOSIZIONI.

D.1 *Efficacia delle «regole di bilancio» sull'approvazione dei bilanci di previsione 2001.*

Anche per l'anno 2001 si riconfermano i contenuti della direttiva emanata il 18 febbraio 1999 con la circolare congiunta del Ministero dell'interno e dello scrivente, circa la mancata rilevanza sotto il profilo della legittimità delle norme del «patto» sull'approvazione delle deliberazioni di bilancio degli Enti.

Si ritiene utile, altresì, precisare che l'approvazione dei prospetti dimostrativi del computo del disavanzo 1999 e 2001, in base al comma 1, lettera *a),* dell'art. 53, deve avvenire attraverso approvazione consiliare, così come previsto per il bilancio di previsione. Qualora il bilancio sia stato già deliberato, i prospetti dimostrativi dei saldi finanziari 1999 e 2001 potranno essere approvati con il primo utile provvedimento di variazione di bilancio.

D.2 *Monitoraggio.*

Ai fini del monitoraggio del «patto di stabilità interno», le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono inviare, con le stesse direttive impartite ai punti 7.2.1., 7.2.2. e 7.2.3. della citata circolare n. 4 del 4 febbraio 2000, gli allegati «C», «C1», «D» o «E» (per i soli comuni da 5.000 a 15.000

abitanti) alla suddetta circolare n. 4 del 2000, riportando il confronto tra i dati 2000 e 2001: si deve, pertanto, rettificare negli allegati il riferimento agli anni.

Nella determinazione delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità dovrà tenersi altresì conto delle indicazioni di cui al precedente punto B.

Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dei vari adempimenti connessi con il «patto di stabilità interno», si applica il criterio previsto dall'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT ovvero, per il 2001, quella al 31 dicembre 1999).

D.3 *Riduzione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.*

Si ritiene utile segnalare che il comma 8 del citato art. 53 ha modificato parzialmente il primo periodo del comma 6, dell'art. 30, della legge n. 488 del 1999, precisando che la riduzione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti è concessa a partire dal 2001, nel caso in cui l'obiettivo programmatico del «patto» sia stato raggiunto nel 2000, distintamente per il complesso delle province e per il complesso dei comuni.

Tale modifica è stata introdotta nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dal comma 7, dell'art. 30, della legge n. 488 del 1999 che è in fase di predisposizione ed emanazione.

E. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE.

Le numerose innovazioni introdotte nel «patto di stabilità interno» per l'anno 2001 potrebbero generare da parte degli enti locali una serie di richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo ufficio, è necessario pervengano esclusivamente via e-mail o via fax (e non via telefono) ai seguenti indirizzi:

Ministero del tesoro - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.Ge.P.A. - Ufficio II, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, fax: 06/47613522 - 4814027, e-mail:pattostab@tesoro.it

A dette richieste verrà risposto sollecitamente con lo stesso mezzo di comunicazione usato.

Relativamente alle problematiche di carattere generale di maggiore rilevanza verranno informate anche le associazioni degli enti locali.

Roma, 6 febbraio 2001

Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

01A1547

CIRCOLARE 6 febbraio 2001, n. **7.**

Modalità di versamento delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Agli enti pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica (tabelle A e *B* annesse alla legge n. 720/1984)

Ai tesorieri degli enti pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica

Alla Banca d'Italia - amministrazione centrale - servizio rapporti con il tesoro

Ai dipartimenti provinciali del tesoro - ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - segretariato generale

Alla Corte dei conti - segretariato generale

All'Associazione bancaria italiana

L'art. 34, comma 3, della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, siano riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Gli enti inclusi nelle citate tabelle *A* e *B* sono quelli indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 9 novembre 1999), ivi compresi gli enti successivamente inclusi - in attesa di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento - con specifici atti amministrativi.

A) per gli enti di tabella *A* si precisa quanto segue:

A1 le ritenute operate a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche vanno versate al bilancio dello Stato con imputazione al Capo VI, capitolo 1023, art. 3;

A2 le ritenute operate a titolo di addizionale regionale all'IRPEF vanno versate alle contabilità speciali di girofondi accese presso ciascuna sezione di tesoreria provinciale dello Stato e intestate alle regioni interessate;

A3 le ritenute operate a titolo di addizionale provinciale e comunale all'IRPEF spettanti agli enti locali del territorio nazionale esclusi quelli delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano vanno versate:

A3.1 dagli enti che operano nell'ambito della provincia di Roma alla contabilità speciale n. 1903 intestata al «Ministero dell'interno - Direzione centrale finanza locale - addizionale IRPEF enti locali» accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma-succursale;

A3.2 dagli enti che operano nel restante territorio nazionale alla contabilità speciale di girofondi n. 4050 intestata al «Ministero dell'interno - addizionale IRPEF enti locali» accesa presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

A4 le ritenute operate a titolo di addizionale provinciale e comunale all'IRPEF spettanti agli enti locali

delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano vanno versate:

A4.1 sulla contabilità speciale n. 1904 intestata alla «regione Valle d'Aosta - addizionale IRPEF enti locali» accesa presso la sezione di tesoreria provinciale di Aosta per ritenute spettanti agli enti locali della predetta regione;

A4.2 sulla contabilità speciale n. 1905 intestata alla «regione Friuli-Venezia Giulia - addizionale IRPEF enti locali» accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Trieste per ritenute spettanti agli enti locali della predetta regione;

A4.3 sulla contabilità speciale n. 1906 intestata alla «provincia autonoma di Trento - addizionale IRPEF enti locali» accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Trento per ritenute spettanti agli enti locali della predetta provincia autonoma;

A4.4 sulla contabilità speciale n. 1907 intestata alla «provincia autonoma di Bolzano - addizionale IRPEF enti locali» accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bolzano per ritenute spettanti agli enti locali della predetta provincia autonoma.

I versamenti di cui ai precedenti punti da *A2* a *A4.4* affluiscono agli enti destinatari:

1) con operazioni di giroconto nei casi in cui le contabilità di destinazione risultino accese presso la stessa sezione di tesoreria della contabilità di provenienza;

2) con operazioni di trasferimento fondi nei casi in cui le contabilità di destinazione non risultino accese presso la stessa sezione di tesoreria.

Gli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia (province, comuni, comunità montane e consorzi) che non sono più titolari di contabilità speciali di tesoreria unica - ai sensi delle leggi regionali 4 aprile 1997, n. 8 e 15 febbraio 2000, n. 1 (art. 38) - continuano a versare le ritenute con la procedura sinora adottata.

Si precisa che gli enti ai quali si applica il criterio di prioritario utilizzo delle entrate proprie - previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e dall'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dovranno utilizzare prioritariamente dette entrate per effettuare i versamenti delle ritenute presso la competente sezione di tesoreria.

Per procedere ai versamenti il tesoriere dell'ente dovrà produrre alla competente sezione di tesoreria provinciale l'apposito modello 61-*bis* TP, in duplice copia, unitamente alla distinta di versamento (mod. 124T), recante l'indicazione del codice fiscale dell'ente versante. La distinta non deve essere vistata dalla ragioneria provinciale dello Stato;

B) per gli enti di tabella B che hanno il conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato si fa presente quanto segue:

B1 le ritenute operate a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche vanno versate al bilancio dello Stato con imputazione al Capo VI, Capitolo 1023, art. 3; per tale versamento gli enti suddetti dovranno avanzare richiesta al - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGEPA - Ufficio XII, avvalendosi del fac-simile, di cui all'allegato *A)*;

B2 le ritenute operate a titolo di addizionale regionale all'IRPEF vanno versate ai conti correnti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato intestati alle regioni interessate; per tali versamenti gli enti suddetti dovranno produrre richiesta come per il precedente punto *B1)* avvalendosi del fac-simile di cui all'allegato *B)*;

B3 le ritenute operate a titolo di addizionale provinciale e comunale all'Irpef spettanti agli enti locali del territorio nazionale, esclusi quelli delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano vanno versate alla contabilità speciale n. 1903 intestata al «Ministero dell'interno - Direzione centrale finanza locale addizionale IRPEF enti locali» accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma succursale; per tali versamenti gli enti in questione dovranno produrre richiesta avvalendosi del fac-simile di cui all'allegato *C)*;

B4 le ritenute operate a titolo di addizionale provinciale e comunale all'IRPEF spettanti agli Enti locali delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano vanno versate:

B4.1 sulla contabilità speciale n. 1904 intestata alla «regione Valle d'Aosta addizionale IRPEF enti locali» accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Aosta per ritenute spettanti agli enti locali della predetta regione;

B4.2 sulla contabilità speciale n. 1905 intestata alla «regione Friulia-Venezia Giulia, addizionale IRPEF enti locali» accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Trieste per ritenute spettanti agli enti locali della predetta regione;

B4.3 sulla contabilità speciale n. 1906 intestata alla «provincia autonoma di Trento, addizionale IRPEF enti locali» accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Trento per ritenute spettanti agli enti locali della predetta provincia sutonoma;

B4.4 sulla contabilità speciale n. 1907 intestata alla «provincia autonoma di Bolzano addizionale IRPEF enti locali» accesa presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bolzano per ritenute spettanti agli enti locali della predetta provincia autonoma.

Per i versamenti di cui ai punti da *B4.1* a *B4.4* gli enti in argomento dovranno produrre richiesta avvalendosi del fac-simile di cui all'allegato *C)*.

Gli enti di tabella *B* titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale procederanno diversamente da quanto precisato per gli enti di tabella *B* titolari di conti correnti presso la tesoreria centrale alla emissione di un apposito ordinativo di prelevamento con l'indicazione della modalità di estinzione. Tale ordinativo dovrà essere accompagnato dalla distinta di versamento (mod. 124T) recante l'indicazione del codice fiscale dell'ente versante. La distinta non deve essere vistata dalla ragioneria provinciale dello Stato.

È inoltre da sottolineare che, ai fini del rispetto dei termini stabiliti per il versamento delle ritenute, si tiene conto della data in cui viene registrata l'operazione di prelevamento dal conto di tesoreria statale dell'ente versante.

È in fine da precisare che, sia per gli enti di tabella *A* che per quelli di tabella *B*, non è consentito il versamento mediante conto corrente postale e che i rimborsi di somme erroneamente versate dovranno essere richiesti direttamente agli enti intestatari dei conti sui quali le somme stesse sono indebitamente affluite.

Roma, 6 febbraio 2001

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Conti di tesoreria statale sui quali devono affluire i versamenti afferenti dagli enti pubblici, assoggettati a tesoreria unica, titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale.

(1) VERSAMENTO IRPEF

BENEFICIARIO	IMPUTAZIONE VERSAMENTO
ERARIO STATO	CAPO VI° Capitolo 1023 art. 3

(2) VERSAMENTO ADD. REGIONALE IRPEF

BENEFICIARIO	Nr. Contabilità Speciale di Girofondi accesa presso tutte le Tesorerie
Reg. Lazio	1004
Reg. Abruzzo	1010
Reg. Calabria	1017
Reg. Toscana	1020
Reg. Molise	1026
Reg. Puglia	1031
Reg. Marche	1097
Reg. Umbria	1098
Reg. Liguria	1099
Reg. Sardegna	1164
Reg. Piemonte	1172
Reg. Campania	1173
Reg. Basilicata	1174
Reg. Emilia Romagna	1175
Reg. Friuli V.G.	1176
P.A. Trento	1177
P.A. Bolzano	1178
Reg. Veneto	1179
Reg. Lombardia	1180
Reg Valle d'Aosta	1181
Reg. Sicilia	1182

(3) VERSAMENTO ADD. COMUNALE E PROV. IRPEF

BENEFICIARIO	Nr. Contabilità Speciale	c/o Sezione di
Min. Interno Add. IRPEF Enti L	1903	Roma Succ.
Regione Valle d'Aosta	1904	Aosta
Regione Friuli Venezia Giulia	1905	Trieste
Prov. Aut. Trento	1906	Trento
Prov. Aut. Bolzano	1907	Bolzano
	Nr C. S. di girofondi	
Min. Interno Add. IRPEF Enti L	4050	c/o rimanenti Sezioni

ALLEGATO *A*

INTESTAZIONE

Al
Ministero del Tesoro del Bilancio
e della Programmazione Economica
Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato
I.GE.P.A.
Ufficio XII
Via XX Settembre, 97
00187 R O M A

OGGETTO: Art.34, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388 –
Versamento IRPEF relativa al periodo ....
CODICE FISCALE ....(1)

In relazione alla normativa indicata in oggetto, si autorizza il prelevamento dal c/c n................ intestato " ...." della somma complessiva di lire *" importo in cifra "*
(conferma in lettere)
per altrettante da versare entro la data del ....(2) al Bilancio dello Stato con imputazione al Capo VI – capitolo 1023 – art. 3, esercizio _________.

data ______ timbro e firma ______

(1) indicare il numero di codice fiscale
(2) indicare l'ultimo giorno lavorativo di scadenza

RISERVATO AD I.GE.P.A.
DATO CORSO CON ORDINE DI PRELEVAMENTO
FONDI N. DEL
TRASMESSO ALLA B.I. PER L'ESTINZIONE
ROMA,

ALLEGATO *B*

INTESTAZIONE

Al
Ministero del Tesoro del Bilancio
e della Programmazione Economica
Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato
I.GE.P.A.
Ufficio XII
Via XX Settembre, 97
00187 R O M A

OGGETTO: Art.34, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388 –
Versamento add.le reg.le all'IRPEF relative al periodo ....:
CODICE FISCALE ....(1)

In relazione alla normativa indicata in oggetto, si autorizza il prelevamento dal c/c n................ intestato " ...." della somma complessiva di lire " *importo in cifra* "
(conferma in lettere)
per altrettante da versare entro la data del ....(2) come indicato nell'elenco allegato.

data timbro e firma

(1) indicare il numero di codice fiscale
(2) indicare l'ultimo giorno lavorativo di scadenza

RISERVATO AD I.GE.P.A.
DATO CORSO CON ORDINE DI PRELEVAMENTO
FONDI N. DEL
TRASMESSO ALLA B.I. PER L'ESTINZIONE
ROMA,

BENEFICIARIO	DA COMMUTARSI IN QUIETANZA (MOD 80T) DI VERSAMENTO AL C/C N°	IMPORTO
Reg. Lazio	22947	
Reg. Abruzzo	22948	
Reg. Calabria	22949	
Reg. Toscana	22950	
Reg. Molise	22951	
Reg. Puglia	22952	
Reg. Marche	22953	
Reg. Umbria	22954	
Reg. Liguria	22955	
Reg. Sardegna	22956	
Reg. Piemonte	22957	
Reg. Campania	22958	
Reg. Basilicata	22959	
Reg. Emilia Romagna	22960	
Reg. Friuli V.G.	22961	
P.A. Trento	22962	
P.A. Bolzano	22963	
Reg. Veneto	22964	
Reg. Lombardia	22965	
Reg Valle d'Aosta	22966	
Reg. Sicilia	22967	
	TOTALE	

ALLEGATO *C*

INTESTAZIONE

Al
Ministero del Tesoro del Bilancio
e della Programmazione Economica
Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato
I.GE.P.A.
Ufficio XII
Via XX Settembre, 97
00187 R O M A

OGGETTO: Art.34, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388 –
Versamento Add.le comunale e provinciale all'IRPEF relativa al periodo .... -
CODICE FISCALE ....(1)

In relazione alla normativa indicata in oggetto, si autorizza il prelevamento dal c/c n................. intestato " ...."
della somma complessiva di lire *" importo in cifra "*
(conferma in lettere)
per altrettante da versare entro la data del ....(2) come indicato nell'elenco allegato.

data timbro e firma

(1) indicare il numero di codice fiscale
(2) indicare l'ultimo giorno lavorativo di scadenza

*RISERVATO AD I.GE.P.*A.
DATO CORSO CON ORDINE DI PRELEVAMENTO
FONDI N. DEL
TRASMESSO ALLA B.I. PER L'ESTINZIONE
ROMA,

BENEFICIARIO	DA COMMUTARSI IN QUIETANZA DI TRSFERIMENTO FONDI SU	CON VINCOLO DI ACCREDITAMEN TO ALLA C.S. N°	IMPORTO
Min. Interno Add. IRPEF Enti Locali	Roma Succ.	1903	
Regione Valle d'Aosta	Aosta	1904	
Regione Friuli Venezia Giulia	Trieste	1905	
Prov. Aut. Trento	Trento	1906	
Prov. Aut. Bolzano	Bolzano	1907	
		TOTALE	

01A1548

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, firmata a Roma il 18 febbraio 1994.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste per l'entrata in vigore della Convenzione consolare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, firmata a Roma il 18 febbraio 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 143 del 6 marzo 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1996.

Conformemente all'art. 13 tale Accordo è entrato in vigore in data 1° maggio 2000.

01A1482

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 febbraio 2001

Dollaro USA	0,9178
Yen giapponese	106,61
Corona danese	7,4617
Lira Sterlina	0,63060
Corona svedese	9,0355
Franco svizzero	1,5355
Corona islandese	79,03
Corona norvegese	8,2190
Lev bulgaro	1,9541
Lira cipriota	0,57944
Corona ceca	34,483
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,54
Litas lituano	3,6701
Lat lettone	0,5688
Lira maltese	0,4068
Zloty polacco	3,7538
Leu romeno	24559
Tallero sloveno	215,6163
Corona slovacca	43,665
Lira turca	627433
Dollaro australiano	1,7326
Dollaro canadese	1,3969
Dollaro di Hong Kong	7,1586
Dollaro neozelandese	2,1277
Dollaro di Singapore	1,6019
Won sudcoreano	1148,63
Rand sudafricano	7,2529

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A1692

Comunicato di rettifica relativo ai «Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo»

Nel comunicato relativo ai «Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 18 del 23 gennaio 2001, dove è scritto: «Cambi del giorno 20 gennaio 2001», leggasi: «Cambi del giorno 22 gennaio 2001».

01A1551

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina di un componente del nucleo di valutazione della spesa previdenziale

Con decreto in data 30 gennaio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la dott.ssa Franca Selvaggi, dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stata nominata componente del nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

01A1488

COMUNE DI ASTI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Asti ha adottato la seguente deliberazione n. 545 del 29 novembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF:

(Omissis).

di approvare per l'esercizio finanziario 2001 l'incremento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle imprese delle persone fisiche nella misura di 0,2 punti percentuali, che determina una variazione complessiva pari a 0,4 punti percentuali.

01A1514

COMUNE DI BUDRIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Budrio (Bologna) ha adottato la seguente deliberazione n. 377 del 28 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'esercizio finanziario 2001, nella misura di 0,2 punti percentuali a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360/1998.

01A1515

COMUNE DI CELLE LIGURE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Celle Ligure (Savona) ha adottato la seguente deliberazione n. 234 del 29 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF:

(Omissis).

1) di stabilire con effetto dal 1° gennaio 2001, l'aliquota dell'addizionale comunale sull'IRPEF nella misura incrementativa annua di ulteriori 0,1 punti;

2) di dare atto pertanto che dall'anno 2001 l'aliquota complessiva dell'addizionale sull'IRPEF, diventerà di 0,4 punti.

01A1516

COMUNE DI CIVITELLA SAN PAOLO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Civitella San Paolo (Roma) ha adottato la seguente deliberazione n. 39 del 20 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF:

(Omissis).

Con effetto dal 1° gennaio 2001, l'aliquota dell'addizionale comunale sull'I.R.P.E.F., come in premessa istituita è maggiorata nella misura di 0,2 punti percentuali.

01A1517

COMUNE DI COMUN NUOVO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Comun Nuovo (Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione n. 3 del 2 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2001 in 0,35 punti percentuali con un incremento dello 0,20 rispetto all'anno precedente.

01A1518

COMUNE DI GAZZOLA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Gazzola (Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 83 del 21 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

(Omissis).

1) di confermare l'addizionale comunale IRPEF a decorrere per l'anno 2001 nella misura dello 0,2 per cento nel rispetto dei criteri di cui al decreto legislativo n. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

01A1519

COMUNE DI MAZZÈ

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Mazzè (Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 107 del 29 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

(Omissis).

di confermare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 stabilendo in 0,35 per cento punti percentuali l'aliquota, come già programmato nel bilancio pluriennale 2000-2002.

01A1520

COMUNE DI MONTEGRANARO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Montegranaro (Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione n. 332 del 30 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 2001, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, come in premessa istituita nella misura di 0,4 punti percentuali, dando atto che l'incremento si rende necessario al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio, di mantenere inalterate la qualità e la quantità dei servizi erogati e tenuto altresì conto del fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione degli investimenti.

01A1521

COMUNE DI SALUZZO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Saluzzo (Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 483 del 28 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

(Omissis).

di confermare l'aliquota pari allo 0,2 per cento da applicare, nell'anno 2001, per l'addizionale comunale all'IRPEF istituita dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 366.

01A1522

COMUNE DI SARONNO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Saronno (Varese) ha adottato la seguente deliberazione n. 230 del 14 novembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

(Omissis).

di stabilire in complessivi 0,18 punti percentuali l'aliquota «opzionale» di cui all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001, dando atto pertanto che la stessa risulta variata rispetto l'anno 2000.

01A1523

COMUNE DI SIGNA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Signa (Firenze) ha adottato la seguente deliberazione n. 9 dell'8 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

(Omissis).

di stabilire in 0,2 punti percentuali l'aliquota «opzionale» dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 che in termini monetari in base alle comunicazioni del Ministero delle finanze ed alle proiezioni dell'Anci ammonta al lire 536.000.000.

Di dare atto che l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è pari al 0,5 per cento nel complessivo ovvero al livello massimo raggiungibile.

01A1524

COMUNE DI TORRE ORSAIA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Torre Orsaia (Salerno) ha adottato la seguente deliberazione n. 51 del 27 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

(Omissis).

di istituire con decorrenza 1° gennaio 2001 l'addizionale comunale IRPEF, stabilendo in 0,2 punti percentuali l'aliquota per l'anno 2001.

01A1525

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Vedano al Lambro (Milano) ha adottato la seguente deliberazione n. 175 del 20 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

(Omissis).

è stata fissata l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, per l'anno 2001, nella misura di 0,2 punti percentuali.

01A1526

COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Venegono Superiore (Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

(Omissis).

di maggiorare nella misura dello 0,2 per cento l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a far data dall'1° gennaio 2001.

01A1527

COMUNE DI VERGIATE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Vergiate (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione n. 88 del 27 novembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF.

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2001 nella misura dello 0,5 per cento con effetto dal 1° gennaio 2001.

01A1528

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651038/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.